



Consorzio del Parco
Regionale dei Sassi
di Roccamalatina



Parchi e Riserve
dell'Emilia-Romagna



Provincia
di Modena

ENTI CONSORZIATI

Comuni di: Guiglia, Marano s/P, Castelvetro, Savignano, Vignola, Zocca.
Comunità Montana dell'Appennino MO-Est, Provincia di Modena.

VARIANTE GENERALE AL PIANO TERRITORIALE DEL PARCO REGIONALE DEI SASSI DI ROCCAMALATINA



NORME DI ATTUAZIONE

Piano approvato

Delibera C.P. n° 133 del 1/10/2008

PROVINCIA DI MODENA
VARIANTE GENERALE AL PIANO TERRITORIALE DEL PARCO DEI SASSI DI
ROCCAMALATINA

COORDINAMENTO GENERALE E ORGANIZZATIVO

Dott. **Roberto Ori**, (Provincia di Modena)

Dott. **Fausto Minelli**, (Consorzio di Gestione del Parco dei Sassi di Roccamalatina)

PROGETTO

Arch. **Valerio Fioravanti** (Provincia di Modena)

Arch. **Alberto Mazzoni** (Studio Tecnico Associato Bio-architettura Uno)

COLLABORAZIONI E CONTRIBUTI TECNICO - SCIENTIFICI

Geom. **Giorgio Badodi** (contenuti normativi e cartografici)

Dott. Geol. **Paolo Corghi** (contenuti geologici e geomorfologici)

Dott. For. **Paolo Filetto** (contenuti normativi e cartografici, redazione Val.S.A.T.)

Arch. **Marina Foschi** (indagini sul patrimonio architettonico, beni culturali e paesaggistici)

Gianni Genzale (infrastrutture per la fruizione, rete sentieristica)

Dott. **Matteo Gualmini** (elaborazioni cartografiche, contenuti vegetazionali, forestali, beni culturali)

Ing. **Marco Monaci** (contenuti relativi al sistema delle acque)

Geom. **Pier Luigi Piumi** (contenuti normativi e cartografici)

Giovanni Savini (individuazione punti panoramici e impatti paesaggistici, attività produttive presenti, infrastrutture per la fruizione)

SOMMARIO

•	CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	7
	Art. 1. Finalità generali del Parco	7
	Art. 2. Finalità specifiche del Parco	7
	Art. 3. Obiettivi del Piano Territoriale	8
	Art. 4. Effetti ed ambito di applicazione delle Norme	8
	1) Definizione	8
	2) efficacia	8
	3) effetti	8
	Art. 5. Contenuti, struttura ed elaborati del Piano territoriale	9
	Art. 6. Direttive e criteri metodologici per la redazione e la revisione degli strumenti di pianificazione subordinati (D)	10
	1) rapporto tra PTP e strumenti urbanistici comunali	10
	2) direttive agli strumenti urbanistici comunali	10
	3) pianificazione delle aree contigue	10
	CAPO II STRUMENTI DI ATTUAZIONE E GESTIONE - PROCEDURE	10
	Art. 7. Progetti di intervento particolareggiato (PdIP) (D)	10
	1) definizione	10
	2) procedura	11
	3) elaborati progettuali	11
	Art. 8. Parere di conformità (D)	11
	1) ambito di applicazione	11
	2) procedura	11
	Art. 9. Nulla Osta del Parco (P)	12
	1) ambito di applicazione	12
	2) procedura	12
	3) elaborati di progetto	12
	Art. 10. Regolamento (D)	13
	1) contenuti	13
	2) procedure	14
	Art. 11. Accordo agro-ambientale (D)	14
	1) contenuti	14
	2) procedure	14
	Art. 12. Programma Triennale di Gestione e Valorizzazione del Parco (D)	15
	1) contenuti	15
	2) validità e procedure	15
	Art. 13. Sistema informativo del Parco e Monitoraggio ambientale (D)	15
	1) finalità	15
	2) contenuti	16

3) misure straordinarie e limitazioni	16
CAPO III – NORME TERRITORIALI	17
Art. 14. Tutela degli ambienti ipogei (P)	17
1) definizione	17
2) identificazione delle cavità	17
3) accesso	17
4) modalità di intervento	17
5) prescrizioni	17
Art. 15. Conservazione degli habitat naturali e seminaturali di interesse comunitario (P)	17
1) definizione	17
2) procedure	18
3) tutele	18
Art. 16. Tutela della vegetazione e della flora (P)	18
1) definizione	18
2) patrimonio floristico protetto	18
3) elementi e formazioni vegetazionali di pregio - prescrizioni	19
4) elementi e formazioni vegetazionali di pregio - incentivi e adempimenti	19
5) raccolta di vegetali o loro parti	19
6) prescrizioni per interventi sulla vegetazione delle aree di pertinenza di edifici	20
7) prescrizioni per le introduzioni di specie vegetali	20
8) interventi incongrui sulla vegetazione	20
Art. 17. Tutela e gestione delle aree forestali (P)	20
1) definizioni e finalità	20
2) procedure	20
3) norme generali per la gestione del bosco	21
4) alberi monumentali ed esemplari arborei	21
5) raccolta di prodotti secondari del bosco	22
Art. 18. Tutela della fauna (P)	22
1) definizione	22
2) prescrizioni e indirizzi generali per la tutela della fauna selvatica	22
3) prescrizioni specifiche per la tutela dell'erpeto fauna	23
4) prescrizioni per la fauna minore	23
5) prescrizioni specifiche per la tutela dell'avifauna	24
6) attività venatoria - prescrizioni e indirizzi	25
7) pesca	25
8) misure straordinarie per la protezione dei siti riproduttivi di animali	25
9) misure atte a prevenire i danni causati dalla fauna selvatica	25
Art. 19. Tutela delle acque (D - P)	25
1) definizioni e obiettivi	25
2) prescrizioni per la tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei	26
3) prescrizioni per la tutela dei corsi d'acqua	26
4) prescrizioni per l'alveo fluviale del fiume Panaro	27
5) indirizzi per la gestione ecosostenibile delle acque reflue	27
6) tutela delle sorgenti naturali, delle risorgive e degli acquiferi carsici	28
7) nuove captazioni idriche	28
8) indirizzi e prescrizioni per la tutela dei contesti ambientali delle acque lentiche	28

Art. 20. Tutela dell’assetto geomorfologico e dei beni di interesse geologico, morfologico, idrogeologico, mineralogico e paleontologico (P)	28
1) definizione	28
2) prescrizioni sui beni paleontologici e mineralogici	29
3) indirizzi e prescrizioni per la stabilizzazione dei dissesti erosivi e gravitativi	29
4) attività estrattive	29
Art. 21. Tutela del paesaggio agrario (D - P)	29
1) tutela del paesaggio e delle attività agricole	29
2) conservazione attiva del paesaggio	29
3) prescrizioni per la tutela degli elementi paesaggistici caratterizzanti	29
4) prescrizioni per la tutela della morfologia	30
Art. 22. Indirizzi e prescrizioni per l’attività agricola (I – P)	30
1) definizione	30
2) arature	30
3) irrigazioni e drenaggi sotterranei	30
4) regimazione delle acque	30
5) diserbi	31
6) concimazioni e difese antiparassitarie	31
7) allevamento	31
Art. 23. Tutela beni archeologici (P)	31
1) definizione	31
2) prescrizioni	31
Art. 24. Tutela del tessuto insediativo, del patrimonio edilizio storico e dei beni culturali (P)	32
1) definizione	32
2) tutela degli insediamenti storici	32
3) tutela della viabilità storica	32
Art. 25. Indirizzi e prescrizioni per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente e nuovi interventi (I – P)	33
1) interventi sul patrimonio edilizio esistente e nuova edificazione	33
2) eliminazione delle opere incongrue	34
Art. 26. Riduzione dell’inquinamento luminoso (D)	34
Art. 27. Acquisizioni programmate (I - D)	34
CAPO IV - ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO IN ZONE	36
Art. 28. Definizione	36
Art. 29. Zona “A” , di protezione integrale (P)	36
Art. 30. Zona “B”, di protezione generale (D - P)	36
1) definizione	36
2) attività consentite	37
3) interventi edilizi	37
4) usi urbanistici ammessi e trasformazioni d’uso	37
5) infrastrutture	37
6) attività agricola	38

7) interventi selvicolturali	38
Art. 31. Zona “C” di protezione ambientale	39
1) definizione	39
Art. 32. Zone “C1”, di protezione ambientale speciale (D – P)	39
1) definizione	39
2) interventi edilizi	40
3) usi urbanistici ammessi e trasformazioni d’uso	40
4) infrastrutture	41
5) attività agricola	41
6) interventi selvicolturali	42
Art. 33. Zone “C2”, di protezione ambientale normale (D – P)	42
1) definizione	42
2) interventi edilizi	43
3) Fabbricato per uso rimessa e servizi	44
4) usi urbanistici ammessi e trasformazioni d’uso	44
5) infrastrutture	45
6) attività agricola	45
7) interventi selvicolturali	46
Art. 34. Zona “D” territorio urbano e urbanizzabile (I – D)	46
1) Definizione	46
2) Identificazione delle zone	47
3) Interventi ammessi nei centri storici	47
4) Interventi ammessi nei centri da riqualificare	47
Art. 35. Area contigua (I – D)	48
1) definizione	48
2) attività e usi urbanistici ammessi	48
3) indirizzi per la pianificazione comunale e per gli interventi edilizi	48
4) prescrizioni e indirizzi per le attività selvicolturali	49
5) gestione faunistico-venatoria	50
Art. 36. Infrastrutture per la mobilita’ e la sosta (D – P)	51
1) definizione	51
2) rete della viabilita’ veicolare	51
3) rete sentieristica	51
4) strutture del Parco	52

Glossario

Piano territoriale del parco	PTP
Progetti di intervento particolareggiato	PdIP
Programma triennale di gestione e valorizzazione	PGV
Piano strutturale comunale:	PSC
Piano operativo comunale:	POC
Manutenzione ordinaria:	M.O.
Manutenzione straordinaria:	M.S.
Restauro scientifico:	R.S.
Restauro e risanamento conservativo:	R.R.C.
Ristrutturazione edilizia:	R.E.
Ripristino tipologico:	R.T.
Cambio di destinazione d'uso:	C.D.
Ampliamento:	A.
Demolizione:	D.
Nuova costruzione:	N.C.
Sito di importanza comunitaria:	SIC
Zona di protezione speciale:	ZPS
Superficie Complessiva	S.C.
Norma a carattere di Indirizzo	(I)
Norma a carattere di Direttiva	(D)
Norma a carattere di Prescrizione	(P)

Definizioni

- Superficie utile (S.U.): per la funzione residenziale è la superficie netta degli alloggi in conformità con la definizione di superficie utile abitabile contenuta nell'art. 3 del D.M. 10/5/1977 n. 801 e ripresa nell'art. 2 dello Schema di Regolamento Edilizio Tipo della Regione Emilia Romagna. Per le altre funzioni è la superficie netta degli spazi di fruizione definita in analogia alla superficie utile della funzione residenziale.
- Superficie accessoria (S.A.): per la funzione residenziale è la superficie netta delle pertinenze dell'alloggio nonché delle pertinenze dell'organismo edilizio, in conformità con la definizione di superficie non residenziale (Snr) contenuta nell'art.2 del D.M. 10/5/1977 n.801 e ripresa nel citato Schema di R.E. Tipo della R.E.R.. Per le altre funzioni è la superficie netta delle pertinenze, definita in analogia alla funzione residenziale.
- Superficie complessiva (S.C.): è data, per qualsiasi funzione, da $Sc = Su + 60\% \text{ di } Sa$.

• CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. FINALITÀ GENERALI DEL PARCO

In attuazione delle finalità istitutive e obiettivi gestionali stabiliti dalla Legge Regionale del 17 febbraio 2005 N. 6 “Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000” il Parco dei Sassi di Roccamalatina persegue:

- a) la conservazione delle specie animali e vegetali autoctone e degli habitat naturali e seminaturali con particolare riferimento a quelli rari o minacciati, mantenimento della diversità biologica, preservazione delle caratteristiche paesaggistiche presenti, valorizzazione delle specificità culturali, storiche ed antropologiche tradizionali;
- b) la ricerca scientifica in campo naturalistico multi e interdisciplinare, sperimentazione, educazione ambientale, formazione;
- c) la promozione sociale, economica e culturale delle popolazioni residenti;
- d) il recupero, ripristino e riqualificazione degli ambienti naturali e degli assetti paesaggistici, storici e culturali degradati;
- e) l'utilizzazione sostenibile delle risorse naturali anche attraverso il mantenimento e la valorizzazione di produzioni agricole e della pesca tipiche e di qualità;
- f) la valorizzazione dell'area a fini ricreativi e turistici compatibili.

Art. 2. FINALITÀ SPECIFICHE DEL PARCO

Il territorio ricompreso all'interno del Parco presenta caratteri geo-morfologici unici (in particolare le guglie rocciose sul versante destro della media valle del fiume Panaro), nonché aspetti fisionomici, naturali ed insediativi tipici dell'ambiente collinare modenese. Il territorio si connota in particolare per la ricchezza e varietà degli elementi strutturanti il paesaggio collinare con la permanenza di insediamenti abitati in gran parte a matrice storica.

Paesaggi collinari variegati, a causa dei diversi substrati rocciosi, si trovano a stretto contatto determinando una concentrazione di biodiversità.

Le finalità specifiche del Parco sono le seguenti:

1. Conservare la geodiversità ed in specifico tutelare gli habitat rupestri della formazione dei Sassi e degli habitat ipogei;
2. Conservare la biodiversità, attraverso la tutela dell'insieme delle specie animali e vegetali, degli ecosistemi e degli habitat naturali ed in particolare tutelare gli habitat di interesse comunitario censiti nella rete natura 2000 tra cui le quali:
 - Le formazioni erbose calcicole rupicole dell'*Alyso-sedion albi*;
 - Le formazioni erbose secche seminaturali cespugliate su substrato calcareo;
 - Le foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior*;
 - Le formazioni a *Juniperus communis* su lande o prati calcicoli;
 - Il Gambero di fiume *Austropotamobius pallipes*, il *Lucanus cervus* e *Vertigo angustior* tra gli invertebrati;
 - La Lasca *Chondrostoma genei*, il Vairone *Leuciscus souffia*, il Barbo *Barbus plebejus*, il Barbo canino *Barbus meridionalis* e il Cobite *Cobitis taenia* tra i pesci;
 - Il Geotritone *Speleomantes italicus* e il Tritone crestato italiano *Triturus carniflex* tra gli anfibi;
 - Il Colubro di Riccioli *Coronella girondica* tra i rettili;
 - Il Falco pellegrino *Falco peregrinus*, il Succiacapre *Caprimulgus europaeus*, il Martin pescatore *Alcedo atthis*, il Torcicollo *Jynx torquilla*, l'Upupa *Upupa epops*, le Averle genere *Lanius*, l'Allodola *Alauda arvensis*, la Tottavilla *Lullula arborea*, Il Calandro *Anthus campestris* e l'Ortolano *Emberiza hortulana* tra gli uccelli;
 - Tutte le specie di Chiroterteri tra i mammiferi;
3. Tutelare le specie botaniche di interesse regionale presenti;
4. Tutelare e riqualificare il paesaggio ed in specifico il paesaggio agricolo e forestale con particolare riguardo alla coltura del castagno;
5. Tutelare, recuperare e riqualificare i valori storico - culturali del territorio;
6. Qualificare e promuovere le attività economiche e l'occupazione locale basate su un uso sostenibile delle risorse naturali;

7. Favorire il mantenimento delle aziende agricole esistenti, la loro riqualificazione e l'adeguamento alle nuove esigenze produttive;
8. Recuperare le aree marginali e gli ambienti degradati;
9. Tutelare e ricostituire gli equilibri idraulici ed i sistemi idrogeologici;
10. Applicare metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare un'integrazione tra attività dell'uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agricole tradizionali;
11. Realizzare programmi di studio e di ricerca scientifica, con particolare riguardo alla evoluzione della natura, della vita e dell'attività dell'uomo nel loro sviluppo storico, alla conoscenza e al monitoraggio di specie faunistiche o vegetazionali di particolare interesse;
12. Valorizzare il rapporto uomo-natura, anche mediante l'incentivazione di attività culturali, educative, del tempo libero, collegate alla fruizione ambientale ed in particolare alla promozione dell'educazione ambientale e del "turismo durevole" secondo i principi della "Carta europea del turismo durevole nelle aree protette".

Art. 3. OBIETTIVI DEL PIANO TERRITORIALE

Il Piano Territoriale del Parco, costituendo lo strumento generale che regola l'assetto del territorio, dell'ambiente e degli habitat compresi nel perimetro del Parco e dell'Area contigua, persegue obiettivi coerenti con le finalità del Parco nel rispetto delle previsioni del piano territoriale paesistico regionale (PTPR) e in attuazione delle previsioni del programma regionale di cui all'art. 12 della L.R. n. 6/2005.

In particolare il Piano territoriale intende:

1. Dare attuazione alle finalità generali e specifiche elencate all'Art.2;
2. Costituire il riferimento principale per ciò che riguarda la tutela e l'uso del territorio all'interno del perimetro del Parco;
3. Definire le condizioni di sostenibilità ambientale per il territorio ricompreso nell'Area Contigua;
4. Raccordarsi con gli altri strumenti di Gestione del Parco previsti dalla Legge, ovvero: il Regolamento, l'Accordo Agro-Ambientale, il Programma triennale di gestione e valorizzazione.

Art. 4. EFFETTI ED AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE NORME

1) Definizione

Il PTP costituisce il progetto generale e definisce il quadro dell'assetto del territorio ricompreso nel suo perimetro, indicando gli obiettivi generali e di settore, le priorità e precisando, mediante azionamenti, norme, vincoli, incentivazioni e indirizzi, le destinazioni da osservare in relazione ai diversi usi.

2) efficacia

Il PTP costituisce stralcio Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di cui all'art. 26 della Legge regionale 24 marzo 2000 n.20 (Disciplina generale sulle tutela e l'uso del territorio).

3) effetti

Il PTP determina il perimetro definitivo del Parco, sulla base del perimetro indicato nella Legge istitutiva. Le indicazioni normative del PTP sono espresse sotto forma di indirizzi, direttive e prescrizioni:

- gli **indirizzi** costituiscono norme di orientamento per l'attività di pianificazione e programmazione dell'Ente di Gestione e degli altri enti interessati al Parco; gli strumenti di pianificazione e programmazione provvederanno ad una loro adeguata interpretazione ed applicazione per quanto di rispettiva competenza;
- le **direttive** costituiscono norme di operative che debbono essere osservate nell'attività di pianificazione e programmazione, nonchè negli atti amministrativi regolamentari: sono in particolare rivolte ai Comuni per la loro attività di pianificazione e regolamentazione;
- le **prescrizioni** costituiscono norme vincolanti, relative ad oggetti ed aree specificamente individuate dalla cartografia di piano, sono immediatamente precettive e prevalgono sulle

eventuali diverse destinazioni previste dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunale.

I Comuni territorialmente interessati al Parco adeguano i propri strumenti urbanistici alle previsioni del PTP entro dodici mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del relativo avviso di deposito. L'approvazione del PTP equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza degli interventi pubblici ivi previsti.

Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni più restrittive, riguardanti gli ambiti o parti degli ambiti individuati nelle presenti norme, contenute nella legislazione e nella normativa statale e regionale nonché negli strumenti di pianificazione territoriale vigenti.

Trovano inoltre applicazione le prescrizioni, gli indirizzi e le direttive previste dal P.T.C.P. e dalla pianificazione sovraordinata con particolare riguardo alla disciplina delle trasformazioni e degli usi compatibili.

Art. 5. CONTENUTI, STRUTTURA ED ELABORATI DEL PIANO TERRITORIALE

Il Piano Territoriale del Parco dei Sassi di Roccamalatina, in attuazione degli artt. 25 e 26 della L.R. n. 6/2005, presenta i seguenti contenuti ed elaborati:

A) Relazione illustrativa del quadro conoscitivo

Cartografia relativa al Quadro Conoscitivo

- TAV. N. 1. Carta dell'Uso reale del suolo
- TAV. N. 2. Carta della Vegetazione
- TAV. N. 3. Carta geologica e delle emergenze geologiche e geomorfologiche
- TAV. N. 4. Carta dei valori naturalistici
- TAV. N. 5. Carta-mosaico della pianificazione comunale
- TAV. N. 6. Carta dei quadri visivi, dei punti panoramici notevoli e degli impatti paesaggistici
- TAV. N. 7. Carta delle attività produttive presenti (agricole, artigianali, industriali e turistiche)
- TAV. N. 8. Carta degli Istituti venatori
- TAV. N. 9. Carta delle Proprietà pubbliche
- TAV. N. 10. Carta di raffronto tra Piano vigente e Variante generale

B) Relazione illustrativa del Piano territoriale

Cartografia relativa al Piano territoriale

- TAV. N. 11. Carta Forestale
- TAV. N. 12. Carta degli Habitat di interesse comunitario
- TAV. N. 13. Carta delle risorse idriche
- TAV. N. 14 (A e B). Carta dei vincoli sovraordinati e degli istituti di tutela ambientale e territoriale
- TAV. N. 15. Carta del patrimonio edilizio storico e dei beni culturali e ambientali
- TAV. N. 16. Carta dei valori paesaggistici e beni culturali
- TAV. N. 17. Carta infrastrutture e servizi per la mobilità, la sosta e la fruizione del Parco
- TAV. N. 18. Carta dell'assetto del territorio e zonizzazione
- TAV. N. 19. Carta delle acquisizioni programmate e definizione delle opere incongrue

C) Norme di attuazione e Allegati

D) Accordo agro-ambientale

E) Valutazione di Sostenibilità Ambientale Territoriale e Valutazione di Incidenza sul Sito RN 2000

Art. 6. DIRETTIVE E CRITERI METODOLOGICI PER LA REDAZIONE E LA REVISIONE DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE SOTTORDINATI (D)

1) rapporto tra PTP e strumenti urbanistici comunali

Le previsioni del Piano territoriale sono immediatamente precettive e prevalgono sulle norme e destinazioni d'uso degli strumenti urbanistici comunali vigenti. Questi ultimi dovranno essere resi conformi entro dodici mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del relativo avviso di deposito, oppure ad esso conformemente elaborati.

Il recepimento delle disposizioni del presente P.T.P. potrà avvenire solo attraverso gli strumenti previsti dalla L.R. n. 20/2000.

Il PTP stabilisce direttive e criteri per la redazione e l'adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica comunali, al fine di compatibilizzarne gli obiettivi con quelli del Parco, in quanto veri e propri strumenti attuatori delle scelte del PTP.

Le indicazioni del PTP hanno effetto diretto sulla pianificazione urbanistica comunale, nelle parti di territorio ricomprese all'interno del perimetro del Parco e dell'Area contigua, con particolare riferimento:

- alle norme per la salvaguardia dei beni ambientali, naturali, paesistici e culturali;
- alla definizione in zone omogenee specie in riferimento all'utilizzo del territorio non urbanizzato;
- alla destinazione di aree all'uso pubblico;
- alla previsione di infrastrutture;
- agli obiettivi e ai contenuti dei Piani Particolareggiati individuati dal PTP.

2) direttive agli strumenti urbanistici comunali

La pianificazione comunale dovrà dunque:

- recepire tutti gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni del PTP che abbiano effetto sugli strumenti urbanistici comunali;
- disporre le modifiche alle zonizzazioni di piano per adeguarle alle indicazioni del PTP;
- elaborare i Piani Particolareggiati previsti dal PTP, approfondendone le modalità di progettazione sulla base degli obiettivi individuati dal PTP;
- stabilire la normativa a salvaguardia dei beni di interesse storico-paesistico, provvedendo all'approfondimento delle indagini storiche sui nuclei storici, sugli insediamenti isolati, sui percorsi di interesse storico e paesistico;
- definire le caratteristiche costruttive, tipologiche e formali coerenti con le tradizioni locali, nel cui rispetto devono essere effettuati gli interventi edilizi previsti o consentiti all'interno del Parco nel rispetto delle presenti norme e definire le limitazioni all'altezza ed alle sagome dei manufatti edilizi necessarie per assicurare la salvaguardia degli scenari d'insieme e la tutela delle particolarità geomorfologiche nelle loro caratteristiche sistemiche, nonché per assicurare la visuale del sistema dei crinali;
- elaborare una tabella/abaco di riferimento per colori e materiali da utilizzare negli interventi edilizi, concordata con l'Ente di Gestione e Conforme al Regolamento.

3) pianificazione delle aree contigue

Le aree contigue, non ricomprese nel Parco, hanno funzione di transizione e connessione rispetto al territorio protetto. Per tale zona il Piano territoriale definisce le condizioni di sostenibilità ambientale e di tutela paesaggistica, che dovranno essere osservati dai P.S.C. nella definizione delle scelte insediative, degli usi e delle attività ammesse, le quali dovranno essere compatibili con le finalità del Parco.

CAPO II STRUMENTI DI ATTUAZIONE E GESTIONE - PROCEDURE

Art. 7. PROGETTI DI INTERVENTO PARTICOLAREGGIATO (PdIP) (D)

1) definizione

Il PdIP, di cui all'art.27 della L.R. n.6/2005, riguarda le aree di particolare complessità ambientale, di cui all'articolo 25, comma 2, lettera d), ricomprese nelle zone A, B e C, l'Ente di Gestione del

Parco può predisporre ed adottare progetti di intervento particolareggiato al fine di attuare le previsioni del Piano territoriale del Parco.

2) procedura

Il Consorzio dispone il deposito del progetto di intervento particolareggiato adottato per sessanta giorni consecutivi presso la sede dell'Ente di Gestione stesso e presso i Comuni territorialmente interessati. Del deposito viene data notizia mediante avvisi affissi presso la sede del Consorzio e nell'Albo pretorio dei Comuni del Parco, nonché mediante ulteriori idonee forme di pubblicità.

Entro il termine del deposito chiunque ha facoltà di prendere visione del progetto e può presentare al Consorzio osservazioni e proposte scritte.

Il Consorzio nei sessanta giorni successivi deduce alle osservazioni, proposte ed opposizioni presentate. Trascorso tale termine il progetto di intervento particolareggiato è trasmesso alla Provincia competente unitamente alle osservazioni, proposte ed opposizioni ed alle deduzioni.

La Provincia entro novanta giorni approva il progetto di intervento particolareggiato, anche apportando d'ufficio le modifiche necessarie a renderlo coerente alle norme vigenti.

Nel caso in cui il Piano territoriale del Parco sia adottato d'intesa tra diverse Province interessate, i relativi progetti di intervento particolareggiato sono approvati d'intesa tra le stesse Province interessate.

Il progetto di intervento particolareggiato approvato è depositato presso la sede del Consorzio e dei Comuni interessati. La Provincia provvede alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso di avvenuta approvazione.

L'approvazione del progetto comporta dichiarazione di pubblica utilità degli interventi ivi previsti.

3) elaborati progettuali

Gli elaborati costitutivi del PdIP potranno variare a seconda dello specifico tema da trattare, ma dovranno comunque articolarsi nelle seguenti fasi, ognuna documentata da apposite relazioni:

a) analisi del sito, che ne approfondisca gli aspetti geologici, geomorfologici, idrologici, pedologici, microclimatici, vegetazionali, faunistici, fornendo una sintesi completa dei caratteri ambientali del sito nello stato di fatto;

b) valutazione di differenti ipotesi progettuali nella definizione di massima (interventi previsti e loro costo) in relazione agli effetti potenziali indotti sull'ambiente, come descritto al punto a);

c) progetto dettagliato della soluzione prescelta, con definizione delle modalità, dei tempi e dei costi di attuazione, delle mitigazioni dell'impatto nella fase cantieristica.

Art. 8. PARERE DI CONFORMITÀ (D)

1) ambito di applicazione

I Piani ed i Regolamenti degli Enti pubblici territorialmente interessati dal Parco, nonché le loro varianti, unitamente ai programmi relativi ad interventi, impianti ed opere da realizzare all'interno del territorio del Parco e nelle aree ad esso contigue, al di fuori delle zone D, sono sottoposti, previamente alla loro approvazione da parte degli Enti competenti, al parere di conformità dell'Ente di Gestione rispetto al Piano Territoriale del Parco e al relativo Regolamento, in conformità all'Art. 39 della L.R. n. 6/2005.

2) procedura

Il Parere di Conformità è richiesto, all'Ente di Gestione, dai Comuni e dagli altri Enti cui competano i piani ed i programmi di cui al comma precedente, preventivamente alla loro approvazione.

L'Ente di Gestione si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi tale periodo il parere medesimo si intende rilasciato.

Il termine per il rilascio del P.d.C. può essere interrotto una sola volta per la richiesta di precisazioni o integrazioni della documentazione.

Il Parere di Conformità può contenere prescrizioni ed indicazioni condizionanti l'approvazione del Piano.

Il Parere definisce quali sono gli interventi per i quali è previsto il rilascio del "nulla osta" di cui all'art. 40 della L.R. n. 6/2005.

Per il rilascio del Parere di Conformità, l'Ente di Gestione può avvalersi del parere del Comitato Tecnico Scientifico.

Qualora il piano riguardi il sito rete Natura 2000 "Sassi di Roccamalatina e Sasso di Sant'Andrea" IT4040003 (SICe ZPS), il parere di conformità assume valore di parere del Parco concernente la valutazione di incidenza sul sito che compete all'ente che approverà il piano, come definito all'Art. 7 della L.R. n.7/04.

Art. 9. NULLA OSTA DEL PARCO (P)

1) ambito di applicazione

L'Ente di Gestione del Parco, secondo quanto previsto dall'articolo dall'art. 40 della L.R. n. 6/2005, rilascia il nulla-osta dopo aver verificato la conformità tra le disposizioni del presente Piano e del Regolamento e i progetti per interventi, impianti, opere, attività che comportino trasformazioni ammissibili all'assetto ambientale e paesaggistico entro il perimetro del Parco e dell'Area contigua. Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta, il nulla-osta si intende rilasciato. L'Ente di Gestione, entro sessanta giorni dalla richiesta può rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini di espressione del nulla-osta.

Il nulla-osta non è dovuto nella zona "D" e per tutti gli interventi di M.O. e M.S. riguardanti edifici o infrastrutture.

2) procedura

In attesa delle modalità specifiche e degli aspetti procedurali del rilascio del nulla-osta che saranno definite dalla Giunta regionale con apposita direttiva di cui al c. 1 dell'art. 40 della L.R. n. 6/2005 il nulla osta dovrà essere richiesto per i seguenti progetti:

- per tutti gli interventi edilizi come definiti nell'allegato della L.R. n.31/2002 ad eccezione della M.O.;
- per tutte le operazioni selvicolturali e di taglio di singoli individui arborei come disposto all'Art.17 comma 4;
- per tutte le richieste di movimentazione dei terreni e di costruzione di invasi artificiali;
- per tutte le opere pubbliche relative ad infrastrutture viabilistiche, impianti per la diffusione di segnali radio, tv telefonia ecc., reti tecnologiche aeree e sotterranee, impianti di depurazione e scarico pubblico o privato;
- per tutte le opere di difesa del suolo e sicurezza idraulica;
- per le richieste di captazioni e attingimenti anche temporanei delle acque sorgive, sotterranee, fluenti e negli invasi naturali;

Ai sensi del punto 4 dell'articolo 4 del testo unico DPR 6/6/2001 n. 380, sono i Comuni interessati dal Parco, attraverso lo Sportello unico per l'edilizia, di cui all'art. 2 della L.R. n. 31/2002, che acquisiscono dall'Ente di Gestione del Parco il suddetto Nulla-osta ai fini del rilascio delle concessioni.

Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta, il nulla-osta si intende rilasciato. L'Ente di Gestione, entro sessanta giorni dalla richiesta può rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini di espressione del nulla-osta.

Per le richieste concernenti interventi relativi ad aziende agricole i tempi sopra riportati sono dimezzati.

Le procedure ed i tempi per la presentazione ed il rilascio del nulla-osta sono quelle stabilite in proposito dalla legislazione vigente al momento della richiesta del nulla-osta stesso.

Per il rilascio del nulla osta, l'Ente di Gestione può avvalersi del parere del Comitato Tecnico Scientifico.

3) elaborati di progetto

Le richieste di Nulla-osta, oltre che dagli elaborati e tavole di progetto richiesti dalle vigenti norme per le diverse tipologie di opere, impianti, attività, dovranno essere presentate sempre corredate da:

- rilievo fotografico dettagliato dell'area, delle strutture e degli elementi sui quali si intende intervenire, nonché dei rapporti con il contesto paesaggistico;
- descrizione dettagliata degli interventi previsti e delle modalità di esecuzione degli stessi e di quelli funzionali al ripristino dell'area al termine dei lavori;
- collocazione dell'intervento su C.T.R. 1:5000, planimetrie e altri elaborati grafici;
- eventuali ulteriori materiali di documentazione e approfondimento tecnico;
- per le opere di captazione dovranno essere riportati i dati relativi alla portata media e massima e dovrà essere definito preventivamente il DMV in base ai criteri previsti dalla legislazione e normativa vigente;

per gli interventi sugli edifici dovranno inoltre essere specificate:

- le caratteristiche delle connessioni ai servizi di rete (elettriche, telematiche, acquedottistiche, smaltimento acque, viabilità di accesso...)eliminato;
- i criteri e le misure adottate per la mitigazione degli impatti prevedibili sia in fase di cantiere che di esercizio;
- le opere di tutela e miglioramento paesaggistico ed ambientale ove richiesto ai sensi delle presenti norme;
- una elaborazione grafica relativa allo stato dei luoghi previsto ad avvenuta realizzazione dell'attività e/o dell'opera;
- documentazione che consenta di valutare gli aspetti paesaggistici e ambientali più significativi quali (colori, materiali, tipologie dei particolari architettonici e costruttivi).

Per gli interventi di taglio boschivo soggette ad autorizzazione o comunicazione dovranno inoltre essere specificate:

- ubicazione delle particelle da utilizzare, su C.T.R. in scala 1:5.000 - 1:10.000, superficie del bosco e della tagliata prevista su estratto di mappa catastale;
- superficie dell'area interessata dall'intervento;
- indicazione delle specie legnose componenti il soprassuolo arboreo, la forma di governo e trattamento in atto, l'età ed il grado di copertura media del soprassuolo;
- definizione dei criteri tecnici secondo i quali si intende intervenire, indicando, in particolare, la stima della massa legnosa al taglio e le modalità di esbosco che si intende adottare;
- descrizione dell'intervento;

In conformità agli artt. 6 e 7 della L.R. n. 7/2004 i progetti che riguardino il territorio compreso nel perimetro del Sito Rete Natura 2000 dovranno essere accompagnati da uno "studio di incidenza" redatto in conformità alle Direttive regionali in materia.

La Valutazione di incidenza del progetto o dell'attività è effettuata dal Parco.

Il Regolamento potrà introdurre ulteriori specifiche per tipologia di progetto alle norme di cui al presente comma.

Art. 10. REGOLAMENTO (D)

1) contenuti

Il Regolamento di cui all'art. 32 della L.R. 6/05, in conformità con le disposizioni del PTP, assolve le seguenti funzioni:

- disciplina le attività consentite in conformità con le prescrizioni e i vincoli del presente PTP e specifica con maggiore dettaglio norme riguardanti vari settori di attività;
- definisce, nel quadro delle prescrizioni del presente PTP, i criteri per l'accesso e la fruizione del Parco e può prevedere, sulla base di appositi programmi di monitoraggio, soglie di rispetto ambientale per particolare aree e percorsi, con ulteriori limitazioni temporanee o definitive all'accesso e alla fruizione;
- definisce le norme per l'attività venatoria nell'Area contigua;
- definisce i criteri per l'utilizzazione delle risorse naturali, con particolare riferimento ai prodotti del sottobosco, e può prevedere modalità di favore per i residenti nel Parco o nei comuni in cui è compreso;
- disciplina eventuali forme di agevolazione e di incentivo per le attività, le iniziative e gli interventi svolti o promossi da parte dei residenti e dei proprietari dei terreni compresi nel Parco e nell'Area contigua;

- determina l'entità delle sanzioni di cui nonché i criteri e i parametri per l'erogazione di eventuali indennizzi e contributi;
- fornisce indicazioni di dettaglio sui materiali, le attrezzature, gli arredi e la segnaletica da utilizzare negli interventi all'interno del Parco;
- definisce i colori da utilizzare negli edifici, le tipologie costruttive e gli abachi per i particolari architettonici da utilizzare per gli interventi di ripristino edilizio;
- dispone regole per la tutela di specifiche specie animali e vegetali presenti nel Parco e nell'Area contigua.

2) procedure

Il Regolamento è elaborato dall'Ente di Gestione e approvato dalla Provincia entro 120 giorni dalla sua trasmissione, secondo le procedure e le modalità previste dall'art. 32 della L.R. 6/05, che riserva altresì alla Regione, entro 60 giorni dalla trasmissione, la facoltà di formulare osservazioni sulla coerenza dello stesso con il programma regionale e la Legge istitutiva del Parco.

Art. 11. ACCORDO AGRO-AMBIENTALE (D)

1) contenuti

L'Accordo agro-ambientale è redatto in base al comma 6 dell'art. 33 della L.R. n.6/2005. L'Accordo agro-ambientale sottoscritto dalle associazioni agricole, dall'Ente di Gestione del Parco e dalla Provincia, è parte integrante del presente PTP e definisce gli obiettivi e le azioni da attivare prioritariamente per perseguire il fine della valorizzazione delle imprese agricole, della conservazione della biodiversità e del paesaggio nel territorio del Parco.

Gli obiettivi specifici dell'Accordo agro-ambientale, come descritti all'art. 4 del medesimo, sono i seguenti:

1. diffusione delle pratiche che mantengano le buone condizioni agronomiche ed ambientali;
2. conservazione e /o ripristino di elementi caratterizzanti il paesaggio all'interno del Parco, come testimonianza storico-documentale del "paesaggio agrario tipico della collina modenese/bolognese", mantenimento e ripristino di elementi caratteristici delle coltivazioni tradizionali (piantate, siepi, filari, alberi secolari, ecc.); da perseguire attraverso modalità condivise e con opportune incentivazioni;
3. mantenimento e/o reintroduzione di antiche varietà vegetali e razze animali; da perseguire attraverso forme condivise e con opportune incentivazioni;
4. aumento del numero di aziende che praticano l'agricoltura biologica in una logica di filiera;
5. qualificazione degli interventi edilizi e infrastrutturali per la conservazione, il recupero e la valorizzazione del paesaggio; da perseguire attraverso modalità condivise e con opportune agevolazioni e incentivazioni;
6. incremento del turismo naturalistico e didattico, anche presso le aziende agricole (agrituristiche, fattorie didattiche, B&B);
7. incremento della vendita diretta e/o in forma associata di prodotti tipici e biologici;
8. controllo della fauna selvatica mediante azioni concertate con le aziende e con tecniche rispettose della natura, al fine di ottenere l'obiettivo di azzerare i danni all'agricoltura.

Inoltre l'Accordo si prefigge:

- maggiore coinvolgimento degli operatori del settore agricolo nella programmazione e nella gestione delle attività del Parco;
- razionalizzazione, miglioramento della funzionalità ed efficienza, mitigazione degli impatti delle infrastrutture di rango locale.

2) procedure

Poiché l'Accordo agro-ambientale definisce delle linee di indirizzo programmatiche che dovranno tradursi in azioni concrete è necessario che i soggetti interessati si confrontino periodicamente per verificare la effettiva attuazione delle Azioni individuate, monitorare il grado di perseguimento degli obiettivi, confermare o modificare le linee di indirizzo per adeguarle al continuo modificarsi della realtà considerata.

Come sede del confronto tra i soggetti interessati verrà istituito un Tavolo di concertazione e monitoraggio che sarà attuato in conformità a quanto previsto al comma 4 dell'art. 20 della L.R. n.6/2005: sarà un organo consultivo costituito da una rappresentanza degli agricoltori operanti nel Parco.

Il Tavolo di concertazione e monitoraggio sarà inserito nello Statuto del Consorzio di Gestione, le modalità del suo funzionamento verranno definite con un apposita Deliberazione approvata dal Consiglio Consorziale.

Art. 12. PROGRAMMA TRIENNALE DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PARCO (D)

1) contenuti

Il Programma Triennale di Gestione e Valorizzazione del Parco (di seguito denominato PGV), di cui all'art. 34 della L.R. 6/05, è finalizzato alla promozione di iniziative atte a favorire la crescita economica e sociale delle comunità residenti. Esso è predisposto dall'Ente di Gestione, sentiti gli enti locali e i portatori di interesse qualificato. Esso individua le azioni, gli impegni, le priorità e le risorse necessarie per la sua attuazione. Si articola in programmi attuativi annuali da approvare contestualmente al bilancio di previsione dell'Ente di Gestione.

Il PGV definisce tra l'altro:

- gli interventi ed i progetti necessari per garantire la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale, comprendendone la localizzazione;
- gli interventi di carattere culturale, educativo, divulgativo, scientifico, turistico-agrituristico, agricolo e più in generale di tipo produttivo per la valorizzazione del territorio e la crescita sociale ed economica delle popolazioni residenti;
- le previsioni di spesa per l'attuazione del programma e le priorità degli interventi previsti, nonché la provenienza delle relative risorse finanziarie;
- i criteri e le modalità per la selezione, ai sensi dell'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), dei soggetti beneficiari per la concessione delle eventuali agevolazioni ed incentivazioni, contributi e vantaggi economici previsti nel Regolamento;
- le azioni di monitoraggio sullo stato di conservazione del patrimonio naturale del Parco stesso.

2) validità e procedure

Il PGV è adottato dall'Ente di Gestione e approvato dalla Giunta Regionale. Per l'attuazione delle previsioni in esso contenute, l'Ente di Gestione può prevedere la stipula di intese e convenzioni con soggetti terzi particolarmente qualificati nella realizzazione e gestione degli interventi di tutela e valorizzazione previsti.

Il PGV deve essere raccordato con gli indirizzi del Programma Regionale di cui all'art. 12 della L.R. n.6/2005, con le finalità istitutive del Parco, con le previsioni del presente PTP, con il Regolamento e con l'Accordo agro-ambientali di cui al precedente Art. 11.

Art. 13. SISTEMA INFORMATIVO DEL PARCO E MONITORAGGIO AMBIENTALE (D)

1) finalità

Per assicurare un effettivo controllo nel tempo dell'efficacia dell'azione di tutela, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio naturale, paesaggistico e storico del Parco, come pure delle trasformazioni in atto per le dinamiche evolutive del territorio, sia naturali sia riconducibili alla conduzione dei terreni agricoli o ad altri fattori antropici, l'Ente di Gestione provvede alla progressiva costruzione e al costante aggiornamento di un sistema informativo sul territorio del Parco e allo svolgimento di una permanente attività di monitoraggio ambientale.

Tale attività, oltre a fornire un indispensabile supporto per la gestione del Parco, è indispensabile per definire gli obiettivi di programmazione richiesti dall'Art. 12 della L.R. n.6/2005, dall'Accordo agro-ambientale e dal PGV, nonché per assicurare una adeguata e corretta informazione sulle attività svolte e i risultati ottenuti.

2) contenuti

Il Sistema Informativo del Parco dovrà, in primo luogo, mantenere aggiornate le informazioni presenti nella cartografia relativa al Quadro Conoscitivo di cui all'Art.15, anche integrandole con eventuali contributi provenienti da studi promossi da altri enti e soggetti, attraverso programma di rilevazioni il quale deve, in linea di massima, garantire il monitoraggio dei seguenti tematismi:

Tema	Obiettivo	Indicatore
Sistema della acque	Conservazione e risanamento	Misurazione dei principali parametri chimico-fisici dei corsi d'acqua; I.B.E.
Uso del suolo	Riduzione dell'utilizzo a fini urbanistici di suolo e della impermeabilizzazione	Superfici di suolo utilizzata per edifici e infrastrutture
Habitat e specie di interesse comunitario	Conservazione e incremento	Estensione degli habitat di interesse comunitario; presenza/assenza specie animali e vegetali di maggiore interesse conservazionistico; estensione degli habitat idonei alla fauna anfibia
Paesaggio e beni storico-culturali	Conservazione e recupero	Numero degli interventi di R.S.; spesa per interventi di ingegneria naturalistica, restauro fabbricati di interesse storico-architettonico, mitigazione impatti (rif. Tav. n. 5 "Quadri visivi, punti panoramici notevoli e impatti visivi)
Boschi	Conservazione e miglioramento	Superficie assoggettata a miglioramento boschivo; superficie oggetto di utilizzo forestale
Fauna di interesse venatorio	Presenza equilibrata	Presenza di ungulati
Fruizione sostenibile	Attività, incentivazione e sostegno	Numero di partecipanti a visite ed escursioni guidate; numero visite ed escursioni guidate; numero visitatori nei C.V. e C.P.
Educazione ambientale	Promozione, incentivazione	Numero classi e numero studenti coinvolti; numero iniziative proposte
Presidio agricolo	Promozione delle B.P.A. e del biologico	Superficie dei terreni sottoposti ad agricoltura biologica; numero delle aziende agricole che conducono terreni; superficie utilizzata a seminativo e sup. a prato stabile; incentivi e contributi erogati alle aziende nel parco
Traffico veicoli a motore	Ridurre la presenza di veicoli	Numero passaggi di veicoli a motore sulla viabilità di accesso al Parco (Tav. n. 17)
Promozione dell'A.P.	Promuovere la conoscenza del Parco	Contatti telefonici, scritti e tramite e.mail, spesa del parco per materiali e iniziative di promozione; presenza su stampa e pubblicazioni

3) misure straordinarie e limitazioni

In base a dati ed informazioni ricavate dal monitoraggio ambientale l'Ente di Gestione potrà stabilire misure straordinarie e limitazioni temporanee nell'accesso a determinate aree, nell'utilizzo di risorse ambientali o nello svolgimento di attività nel caso ciò sia ritenuto indispensabile ai fini

conservazionistici. Tali misure di durata temporalmente limitata saranno assunte sentito il parere del Comitato Tecnico Scientifico.

CAPO III – NORME TERRITORIALI

Disposizioni generali per la salvaguardia dei beni ambientali, naturali, paesistici e culturali nel Parco e nell'Area contigua.

Art. 14. TUTELA DEGLI AMBIENTI IPOGEI (P)

1) definizione

I fenomeni carsici sono presenti nel Parco; la varietà grotte è di grande interesse sia sotto il profilo geologico e speleologico che per gli aspetti della biodiversità legata alla presenza di speleofauna. La presente norma è finalizzata alla tutela del valore naturalistico e alla corretta fruizione delle cavità e delle grotte presenti nel Parco.

2) identificazione delle cavità

Si considerano cavità esistenti quelle regolarmente registrate al "catasto regionale delle grotte", conservato dalla Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia-Romagna, di cui al comma 1 dell'art. 3.bis della Legge regionale 9 aprile 1985 n. 12.

Le grotte e le cavità presenti nel Parco e nell'Area contigua sono individuate nella TAV. N. 5 Carta geologica e delle emergenze geologiche e geomorfologiche.

3) accesso

Al fine di favorire la corretta fruizione speleologica e didattica degli ambienti ipogei, per mantenere la protezione degli stessi richiesto dalle finalità del Parco, l'accesso alle grotte ed alle cavità è consentito previa autorizzazione dell'Ente di Gestione.

L'accesso è ammesso per motivi didattici ed escursionistici, nonché per la ricerca e l'osservazione scientifica.

4) modalità di intervento

Gli interventi di manutenzione, consolidamento, sistemazione delle soglie di accesso sono realizzati esclusivamente dal Parco con modalità tali da garantire la conservazione delle cenosi di grotta, le morfologie naturali e la minimizzazione degli impatti visivi. Gli interventi di cui al precedente capoverso potranno essere realizzati solo previa accurate indagini geognostiche e geodinamiche che ne accertino la necessità e fattibilità. Qualora si procedesse alla loro realizzazione sarà attivato un adeguato sistema di monitoraggio delle condizioni di stabilità dell'area.

5) prescrizioni

E' comunque vietata qualsiasi attività di raccolta ed asportazione di fossili, minerali e concrezioni, nonché di reperti paleontologici e archeologici negli ambienti ipogei.

Art. 15. CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI DI INTERESSE COMUNITARIO (P)

1) definizione

Il Sito Rete Natura 2000 "Sassi di Roccamalatina e Sasso di Sant'Andrea" (IT4040003), classificato come Sito di Importanza Comunitaria (SIC) e come Zona di Protezione Speciale (ZPS) dalla Delibera della Giunta Regionale del 13/02/2006 n° 167, il cui perimetro è riportato nella TAV. N. 4 Carta degli Habitat di interesse comunitario, comporta la tutela, la conservazione, il monitoraggio e la gestione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche in esso presenti.

Ciò come previsto dalla Direttiva 92/43/CEE, del 21 maggio 1992, denominata "Habitat" finalizzata alla conservazione della diversità biologica presente nel territorio dell'Unione stessa e, in particolare, alla tutela di una serie di habitat e di specie animali e vegetali particolarmente rari indicati nei relativi Allegati I e II. Disposizioni recepite dall'Italia con il del DPR 357/97, integrate con le modifiche apportate dal DPR 120/2003 e dal DM del 20 gennaio 1999.

2) procedure

In conformità alle disposizione delle Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, il Parco definisce le misure relative alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, ai fini della salvaguardia della biodiversità.

Il Regolamento, di cui all'Art 10, dovrà contenere le misure di conservazione degli habitat e delle specie comprese nel sito Rete Natura IT4040003 e riportate nella "scheda tecnica" ad esso relativa riportata nell'**Allegato 1** alle presenti Norme.

In alternativa o in aggiunta alle misure di conservazione il Parco potrà redigere il Piano di gestione del sito Rete Natura IT4040003.

I piani che riguardino l'area del sito Rete Natura dovranno essere sottoposti a Valutazione di incidenza che sarà effettuata dal soggetto competente all'approvazione del piano tenuto conto del parere rilasciato dal Parco. Il parere del Parco sarà rilasciato nella forma di "parere di conformità" di cui all'Art. 8, terrà conto delle presenti Norme, della Misure di conservazione proprie o emanate dalla Regione, dell'eventuale Piano di gestione e degli indirizzi regionali di cui all'Art. 2 della L.R. n.7/04.

I progetti e gli interventi che riguardino l'area del sito Rete Natura dovranno essere sottoposti a Valutazione di incidenza che sarà effettuata dal Parco. La valutazione sarà inclusa nella procedura di rilascio del "nulla osta" di cui all'Art. 9 e terrà conto delle presenti Norme, delle Misure di conservazione, dell'eventuale Piano di gestione e degli indirizzi regionali di cui all'Art. 2 della L.R. n.7/04.

3) tutele

Sino alla definizione delle Misure di conservazione e dell'eventuale Piano di gestione del sito debbono essere conservati e tutelati gli habitat e le specie vegetali ed animali di interesse comunitario comprese nel sito Rete Natura IT4040003 e riportate nella scheda tecnica ad esso relativo di cui all'Allegato 1 delle presenti Norme e definiti territorialmente nella TAV. N. 4. Carta degli Habitat di interesse comunitario.

Sono comunque vigenti le disposizioni di cui alla Delibera della Giunta regionale n. 1435 del 17.10.2006 con oggetto "Misure di conservazione per la gestione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), ai sensi delle direttive 79/409/CEE, 92/43/CEE e DPR 357/97 e ss.mm." che si intendono integralmente riportate nelle presenti Norme o altre eventuali e successive misure di conservazione che saranno emanate dalla Regione.

Art. 16. TUTELA DELLA VEGETAZIONE E DELLA FLORA (P)

1) definizione

Nel Parco il patrimonio vegetazionale e floristico è tutelato, viene perseguita la tutela ed il miglioramento delle compagini boscate e delle formazioni arboree ed arbustive, degli alberi monumentali nonché degli elementi che caratterizzano il paesaggio agricolo tradizionale: siepi, filari, piantate.

La raccolta di vegetali o loro parti o la raccolta di prodotti secondari del bosco come funghi e tartufi è sottoposta a disciplina definita nel Regolamento.

2) patrimonio floristico protetto

Sono sottoposte a particolare tutela le specie indicate dalla Legge Regionale n. 2 del 1977 e dall'Allegati II della Direttiva 92/43/CEE, del 21 maggio 1992 "Habitat" ed in particolare si segnalano, per il territorio del Parco e dell'Area contigua, le specie vegetali riportate nell'**Allegato 2** alle presenti Norme.

Per queste specie sono vietati l'abbattimento, il danneggiamento, il taglio, l'estirpazione e la raccolta dell'intera pianta o di sue parti, ivi compresi fiori, frutti, semi e radici. E' inoltre vietato ogni intervento che ne possa compromettere lo stato vegetativo.

La speciale protezione accordata alle sopraelencate specie deriva dalla condizione di rarità e vulnerabilità riscontrata nell'area in questione ed è in relazione al particolare significato naturalistico. Eventuali deroghe al divieto previsto dal presente articolo potranno essere concesse dall'Ente di Gestione per finalità di ricerca scientifica, per interventi di impianto ai fini della conservazione.

Il Regolamento può aggiornare l'elenco di specie di cui al presente comma.

3) elementi e formazioni vegetazionali di pregio - prescrizioni

Il presente Piano tutela elementi vegetazionali di pregio presenti nel territorio del Parco e dell'Area contigua, individuati nella TAV. N. 15. Carta del patrimonio edilizio storico e dei beni culturali e ambientali, e TAV. N. 16. Carta dei valori paesaggistici e beni culturali. Inoltre gli alberi monumentali sono singolarmente identificati con schede inserite nell'Allegato 5.

Il pregio si riferisce sia al significato biologico ed ecologico del singolo esemplare o del gruppo, come pure al valore paesaggistico e scenico, al significato storico e culturale.

Questi elementi potranno essere integrati attraverso il "*censimento nel territorio del Parco delle antiche varietà e degli individui arborei monumentali o di particolare pregio naturalistico e paesaggistico*", inserito nell'Accordo agro-ambientale, avente l'obiettivo di redigere uno specifico catalogo volto alla conoscenza dettagliata e alla conservazione.

Le misure di conservazione saranno specificate dal Regolamento. In attesa di tali misure si attuano le seguenti prescrizioni.

Non può essere consentito alcun tipo di intervento ad eccezione di quelli mirati al mantenimento del buono stato vegetativo delle piante e di difesa fitosanitaria, di ripristino di elementi complessi, oppure interventi determinati da motivi di eccezionale gravità, quali il pericolo di arrecare danni a persone o cose. In questi casi su preventiva autorizzazione dell'Ente di Gestione, sono ammessi interventi eccezionali, anche non strettamente legati alla buona salute della pianta, come la potatura. Tali interventi sono di norma competenza del proprietario e vanno attuati con criteri e tecniche tali da non compromettere lo stato di salute dell'albero e da non alterarne eccessivamente la morfologia naturale.

Stralciato....

4) elementi e formazioni vegetazionali di pregio - incentivi e adempimenti

Il Parco in attuazione a quanto previsto nell'Accordo agro-ambientale, attraverso i propri strumenti di gestione si farà carico di acquisire e assegnare finanziamenti per la tutela e la conservazione degli elementi vegetazionali notevoli di cui al precedente comma e per interventi conservativi e di salvaguardia.

Il Parco curerà inoltre la segnalazione in loco degli elementi di interesse mediante opportune tabelle segnaletiche.

Il Parco predispose programmi annuali e pluriennali di intervento indicando le possibilità di accesso a incentivi per la conservazione/tutela/incremento degli elementi vegetazionali di pregio presenti e per l'assistenza tecnica alle aziende ed ai proprietari di alberi monumentali.

Gli interventi di maggiore complessità possono essere realizzati anche dal Parco a suo carico previo assenso dei proprietari e stipula di una convenzione con cui questi ne assumano la cura e conservazione.

5) raccolta di vegetali o loro parti

La raccolta delle piante selvatiche appartenenti alla flora spontanea o di loro parti all'interno del Parco e dell'Area contigua è in generale vietata; potrà avvenire, per qualunque impiego (uso officinale, edule o altro), in conformità alle normative nazionali e regionali vigenti in materia, secondo quanto previsto dal Regolamento e comunque in modo da limitare al minimo il disturbo per l'ambiente naturale e le sue componenti; nel Regolamento verranno indicate le specie ed i quantitativi consentiti nonché la procedura autorizzativa necessaria per la raccolta.

L'Ente di Gestione può autorizzare la raccolta di frutti e semi di origine spontanea per la produzione di piantine di origine certificata compatibilmente alle esigenze di conservazione naturalistica.

Il Regolamento disciplinerà le modalità di raccolta e utilizzo dei semi e dei frutti di origine spontanea, con l'indicazione delle specie utilizzabili e l'ubicazione delle zone in cui può essere effettuata la raccolta.

6) prescrizioni per interventi sulla vegetazione delle aree di pertinenza di edifici

In caso di interventi edilizi che coinvolgano la sistemazione delle aree di pertinenza di edifici, come definita dal Regolamento, dovrà essere posta particolare attenzione alla tutela e salvaguardia delle alberature esistenti in quanto appartenenti alla flora e vegetazione spontanea autoctona e/o costituenti elementi vegetazionali di interesse storico-culturale nelle aree su cui si interviene, avendo cura della protezione degli apparati radicali, rispettando opportune distanze di salvaguardia tali da conservare la struttura dell'albero nella sua integrità, adottando eventuali misure di salvaguardia anche nella fase di costruzione. Sono ammessi e incentivati interventi di miglioramento, che prevedano l'abbattimento di esemplari arborei e arbustivi incongrui e la loro sostituzione con esemplari appartenenti alle specie autoctone.

7) prescrizioni per le introduzioni di specie vegetali

Allo scopo di tutelare le formazioni vegetali autoctone e il patrimonio floristico del Parco, l'introduzione di specie vegetali estranee alla flora locale e di individui di specie arboree provenienti da aree geografiche lontane che potrebbero produrre fenomeni di inquinamento genetico, sarà limitata dal Regolamento.

Nell'esecuzione di interventi sulla vegetazione che prevedono l'impianto di alberi, arbusti, talee e piante erbacee, cotico erboso o semine per motivi selvicolturali, ripristini e recuperi ambientali, opere di bioingegneria all'interno del territorio protetto, non è consentito l'impiego di specie non autoctone e di materiale geneticamente modificato.

8) interventi incongrui sulla vegetazione

Nel Parco e nell'Area contigua sono vietati interventi di potatura e taglio incongrui sulla vegetazione arborea ed arbustiva e quindi è fatto divieto di:

- capitozzare gli alberi
- spalcare completamente i tronchi

Art. 17. TUTELA E GESTIONE DELLE AREE FORESTALI (P)

1) definizioni e finalità

Le aree forestali, cui fanno riferimento le presenti norme, sono quelle individuate dalla Carta Forestale riportata nella TAV. N. 2. Carta Forestale del presente Piano territoriale

In tali aree si applicano le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, Approvate con la deliberazione della Giunta Regionale n.182 in data 31.05.1995, ratificata dal Consiglio Regionale con proprio atto n. 2354 in data 01.03.1995.

Le finalità generali da perseguirsi sono relative alla conservazione di cenosi tipiche locali, biologicamente e strutturalmente complesse, differenziate secondo il tipo di stazione. Gli interventi considerati ammissibili per il conseguimento delle suddette finalità sono differenziati per tipo di vegetazione e per Zona di Parco.

2) procedure

I piani economici o piani di gestione e i piani di coltura e conservazione di cui agli Artt. 9 e 10 della L.R. n.30/81 a agli Artt. 4 e 5 della Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, sono sottoposti al Parere di conformità di cui all'Art. 8.

Tutte le operazioni di taglio del bosco sottoposte ad autorizzazione o a comunicazione all'Ente delegato in materia forestale ai sensi dell'art. 16 della L.R. n.30/81 devono essere preventivamente sottoposti a Nulla osta che verrà rilasciato secondo la procedura di cui al precedente Art. 9.

Le comunicazioni e le richieste di autorizzazione dovranno essere conformi a quanto richiesto dalle presenti Norme, dalle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale e dalle specificazioni che in tale settore potrà apportare il Regolamento.

3) norme generali per la gestione del bosco

Gli interventi realizzabili sono quelli ammessi dalle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, con le integrazioni a seguito specificate. Tali indicazioni dovranno essere rispettate anche per la redazione dei piani economici o piani di gestione e dei piani di coltura e conservazione di cui agli Artt. 9 e 10 della L.R. n.30/81.

Tutto il materiale di risulta degli interventi effettuati in bosco sia rilasciato o sull'area di caduta o raggruppato in cataste allo scopo di garantire il mantenimento della fertilità dei suoli e di favorire gli organismi saproxilici (come indicato dalla Raccomandazione n° (88) 10 del Consiglio d'Europa), fatte salve le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale relative alle aree laterali alla viabilità e ai corsi d'acqua.

Si prescrive il rispetto, per quanto possibile, di tutte le specie arbustive spontanee, tipiche della fase evolutiva della vegetazione autoctone, durante le operazioni di taglio, allestimento ed esbosco del materiale utilizzato.

La conversione dei cedui all'alto fusto dovrà essere realizzata:

- a) nelle formazioni termoxerofile (in genere querceti con prevalenza di roverella, a densità non eccessiva e a scarso ricaccio pollonifero), favorendo l'evoluzione naturale, tendendo ad una conversione naturale in alto fusto, intervenendo solo con scopi di indirizzo e controllo (eliminazione del materiale secco o seccaginoso e irrimediabilmente dominato);
- b) nelle formazioni mesofile mediante gradualmente diradamenti selettivi e frequenti, avendo comunque, cura di favorire la massima diversificazione specifica salvaguardando, in particolare, le specie spontanee secondarie presenti.

Ai fini dell'applicazione di quanto sopra le formazioni termoxerofile arboree sono individuate nella Carta Forestale della Provincia di Modena dai poligoni che presentano come prima specie *Quercus pubescens* o *Robinia pseudoacacia* e le formazioni mesofile arboree sono individuate dai poligoni che presentano come prima specie *Castagno*, *Cerro* o *Frassino* maggiore.

Gli interventi d'indirizzo e controllo consistono nell'eliminazione del materiale secco di piante deperienti o malate, creando artificialmente moderate aperture nella vegetazione atte a favorire l'evoluzione naturale dei popolamenti; in quei casi dove si verifici che, a distanza di 3-4 anni, non si è insediata alcuna specie in grado di favorire la biodiversità e la complessità strutturale del popolamento si può prevedere l'inserimento artificiale di specie arbustive ed arboree autoctone.

Non rientrano tra le operazioni di contenimento a margine dei coltivi, le normali pratiche agronomiche di eliminazione di rami, arbusti e rovi al limite dei campi che vengono periodicamente effettuate, per agevolare le lavorazioni meccaniche e per favorire l'ottimale insolazione delle colture agricole.

Nel caso del taglio di utilizzazione del ceduo puro o a prevalenza di robinia si stabilisce, sulla base degli usi consuetudinari, un turno minimo di 15 anni, quindi superiore a quello stabilito dalla PMPF. In questi soprassuoli sarà necessario più che in altri mantenere tutte le specie diverse dalla robinia per garantire che le matricine scelte siano prevalentemente di specie diverse dalla robinia, nonché il rilascio di almeno un pollone per ceppaia di robinia, per contrastare un vigoroso ricaccio di numerosi polloni.

4) alberi monumentali ed esemplari arborei

E' vietato il taglio o il danneggiamento degli esemplari arborei monumentali indicati TAV. N. 9 Carta del patrimonio edilizio storico e dei beni culturali e ambientali del Piano territoriale. Nelle zone A e B è vietato il danneggiamento e il taglio delle seguenti specie vegetali ritenute rare nella zona:

<i>Acer monspessulanum</i>	- acero minore
<i>Acer opulifolium</i>	- opalo
<i>Acer platanoides</i>	- acero riccio
<i>Betula pendula</i>	- betulla
<i>Buxus sempervirens</i>	- bosso
<i>Carpinus betulus</i>	- carpino bianco
<i>Fagus sylvatica</i>	- faggio

Olea europaea	- olivo
Quercus crenata	- cerro-sughero
Quercus petraea	- rovere
Quercus robur	- farnia
Sorbus aucuparia	- sorbo degli uccellatori
Sorbus domestica	- sorbo domestico
Tilia sp.	- tigli

Nelle restanti zone del Parco e nell'Area contigua gli alberi delle specie sopraelencate presenti nei boschi devono essere riservati come matricine (cedui) o piante disseminatrici (fustaie) fatte salve comunque le specie tutelate dalla L.R. 24 gennaio 1977, n. 2.

E' sottoposto ad autorizzazione del Consorzio di gestione il taglio di esemplari arborei, ad esclusione di quelli di interesse agricolo o costituenti soprassuoli boschivi, che superino il diametro di cm 60 misurato a m 1,30 di altezza e comunque di tutti gli alberi spontanei o coltivati, singoli, in filari, in gruppo e delle siepi, che saranno individuati da un apposito censimento realizzato dal Parco.

5) raccolta di prodotti secondari del bosco

La raccolta, a scopo alimentare o a qualsiasi altro scopo, dei prodotti secondari del bosco (funghi epigei e tartufi) è ammessa nelle Zone C del Parco e nell'Area contigua in modo regolamentato, nel rispetto della L.R. n. 2/77 e della L.R. n. 6/96 e della L.R. n. 24/91.

La raccolta non è ammessa in Zona A e B.

Il Regolamento per la raccolta dei prodotti secondari del bosco è parte integrante del Regolamento. I criteri cui il Regolamento dovrà attenersi sono quelli della conservazione dell'ambiente boschivo nel suo complesso e della riproducibilità delle risorse da prelevarsi.

L'Ente di Gestione può, a sua discrezione e per motivi di salvaguardia o di ricerca scientifica, sospendere la raccolta su tutto su parte dell'area di Parco e Contigua.

Art. 18. TUTELA DELLA FAUNA (P)

1) definizione

La fauna selvatica del Parco è tutelata in primo luogo mediante la conservazione e il ripristino degli habitat che le sono propri, anche attraverso interventi di restauro e riqualificazione degli stessi, che possano favorire la presenza e la equilibrata espansione di specie di particolare importanza ecologica e conservazionistica oggi sporadiche o assenti e la eventuale realizzazione di progetti mirati di reintroduzione.

Questa tutela si esplica inoltre in una gestione del territorio improntata a tutelare le attività agricole presenti nel Parco, a favorire le condizioni di massima diversità ecologica e la conservazione, l'arricchimento o la eventuale riqualificazione delle aree e degli habitat idonei al rifugio, alla riproduzione e all'alimentazione della fauna selvatica, come pure mediante una attenta sorveglianza rispetto al bracconaggio, al randagismo, all'uso improprio dei veicoli a motore e ad altri fenomeni di disturbo di origine antropica.

L'Ente di Gestione promuove la conoscenza della fauna del Parco predisponendo materiali divulgativi e percorsi attrezzati o aree faunistiche; in particolare predispone percorsi schermati e punti di osservazione (capanni, altane, ecc.) in zone significative sotto l'aspetto zoologico; propone inoltre attività finalizzate alla diffusione delle conoscenze sulla fauna.

2) prescrizioni e indirizzi generali per la tutela della fauna selvatica

All'interno del Parco e dell'Area contigua è fatto divieto a chiunque di uccidere, catturare e disturbare volontariamente la fauna selvatica, fatto salvo quanto previsto al capoverso successivo.

L'Ente di Gestione, sentito il Comitato Tecnico Scientifico, può autorizzare la cattura di un numero limitato di esemplari nell'ambito di ricerche scientifiche indirizzate alla conoscenza della fauna e dell'ecosistema.

I metodi di cattura, come pure quelli dell'eventuale marcatura, sono stabiliti al momento dell'autorizzazione, tenendo conto di limitare al minimo il rischio per gli animali legato a queste operazioni.

E' vietato effettuare il rilascio di animali nel territorio del Parco e dell'Area contigua salvo immissioni di selvaggina per fini venatori, quindi nella sola Area contigua, relativamente alle seguenti specie: lepre, fagiano, pernice rossa, starna. Tempi, modalità e quantità di capi immessi dovranno essere autorizzati dall'Ente di gestione.

Eventuali operazioni di reintroduzione e ripopolamento delle specie di particolare interesse dovranno avvenire secondo le modalità stabilite dal Regolamento e dallo specifico progetto approvato dal Parco su parere del Comitato Tecnico Scientifico ed in conformità alle vigenti norme di Legge ed al Piano Faunistico regionale.

In caso di dimostrati squilibri del sistema ecologico e di danni alle colture agricole o all'incolumità delle persone l'Ente di Gestione potrà autorizzare, previo parere favorevole dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, interventi di cattura, allontanamento ed eventualmente abbattimento di esemplari secondo le modalità stabilite da un apposito programma di intervento e secondo gli indirizzi stabiliti dal Piano Faunistico-venatorio provinciale per quanto riguarda le aree protette.

Al fine di evitare disturbo o uccisione della fauna selvatica, è vietato fare vagare i cani liberi nel Parco e al di fuori delle aree eventualmente adibite dell'Area contigua e contrassegnate con relativi cartelli e secondo le modalità stabilite dal Regolamento. In tutto il territorio del Parco e dell'Area contigua e' vietato l'allevamento di cani a scopi commerciali.

L'uso dei cani è sempre ammesso per le attività di allevamento bestiame, la ricerca di funghi ipogei e l'attività venatoria.

L'Ente di Gestione promuove inoltre l'applicazione delle misure agroambientali, così come definite dalla normativa vigente.

Tali misure sono finalizzate alla conservazione e alla creazione di ambienti idonei a garantire la sopravvivenza e la riproduzione della fauna selvatica e opera, attraverso i propri strumenti di gestione, per acquisire e assegnare finanziamenti indirizzati alla realizzazione di interventi di conservazione e ripristino di habitat idonei alle specie animali di interesse comunitario, con status di conservazione sfavorevole e di interesse conservazionistico ed ecologico presenti.

3) prescrizioni specifiche per la tutela dell'erpetofauna

Nel Parco sono vietati il prelievo, il danneggiamento, l'uccisione o la distruzione intenzionale di esemplari di specie appartenenti all'erpetofauna (compresi uova e stadi larvali). Eventuali limitati prelievi di esemplari adulti o allo stadio larvale e di uova, previa autorizzazione da parte del Parco, sono consentiti solamente nell'ambito di ricerche scientifiche e, nel caso delle specie più comuni e di più ampia diffusione nel territorio, per motivate esigenze didattiche.

Al fine di conservare gli habitat umidi, gli interventi di taglio della vegetazione spondale dei corsi d'acqua e dei bacini, devono essere effettuati da fine agosto a settembre-ottobre (e mai comunque in primavera), in modo da causare il minor danno possibile alle popolazioni di anfibi eventualmente presenti. Nei medesimi ambienti gli eventuali interventi di controllo della vegetazione arbustiva igrofila ed elofitica lungo le sponde, che costituisce un'efficace barriera protettiva per la fauna e un habitat idoneo per specie come la rana verde *Rana lessonae* e la raganella italiana *Hyla intermedia*, devono essere per quanto possibile evitati e comunque non effettuati nella stagione primaverile estiva.

Negli invasi è altresì vietata l'introduzione di specie ittiche e in particolare di pesci predatori (*Ictalurus melas*, *Lepomis gibbosus*, *Micropterus salmoides*) e del gambero rosso della Louisiana *Procambarus clarkii*.

4) prescrizioni per la fauna minore

In osservanza alla Legge Regionale 31 Luglio 2006, N. 15 "Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna", sono oggetto della tutela tutte le specie di anfibi, rettili e chiroterteri e micromammiferi di cui esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente.

Sono considerate particolarmente protette dalla L.R. n. 15/06:

- a) le specie di cui agli Allegati II) e IV) della Direttiva 92/43/CEE;
- b) le specie appartenenti all'Elenco Regionale delle specie rare e/o minacciate, di cui all'articolo 6 della presente Legge;

- c) le specie appartenenti alla fauna minore ai sensi dell'articolo 1, comma 2, indicate come rare o minacciate da direttive comunitarie o norme nazionali.

L'elenco delle specie particolarmente protette potrà essere integrato con provvedimento della G.R. ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 15/06.

Il Parco tutela e salvaguardia la fauna minore:

- tutelandone le specie, le popolazioni e gli esemplari, proteggendone gli habitat naturali e seminaturali e promuovendo la ricostituzione degli stessi;
- promuovendo interventi funzionali al recupero delle condizioni idonee alla sopravvivenza delle specie della fauna minore, anche mediante azioni di conservazione in situ ed ex-situ;
- favorendo l'eliminazione o la riduzione dei fattori limitanti, di squilibrio e di degrado ambientale nei terreni agricoli e forestali, negli alvei dei corsi d'acqua e canali, nei bacini lacustri naturali e artificiali, nei maceri, nelle pozze e negli acquitrini anche a carattere temporaneo e nelle raccolte d'acqua artificiali o semi artificiali quali vasche, lavatoi e abbeveratoi ed in corrispondenza di infrastrutture ed insediamenti;
- promuovendo studi e ricerche sulla fauna minore ed incentivando iniziative didattiche e divulgative volte a diffonderne la conoscenza ed il rispetto.

Sono oggetto della tutela di cui alla presente Legge tutte le specie citate nel precedente comma nonché i loro habitat trofici, di riproduzione e di svernamento.

Per le specie indicate è fatto divieto di:

- a) cattura o uccisione intenzionale, nonché detenzione e commercio di esemplari vivi o morti o di loro parti;
- b) danneggiamento o distruzione intenzionale di uova, nidi, siti e habitat di riproduzione, aree di sosta, di svernamento ed estivazione;
- c) disturbo intenzionale, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'attività trofica, lo svernamento, l'estivazione o la migrazione;
- d) rilascio in natura di organismi alloctoni in grado di predare o di esercitare competizione trofica, riproduttiva o di altro genere nei confronti della fauna minore autoctona, evitando comunque ogni forma di maltrattamento degli alloctoni, ai sensi dell'articolo 727 del Codice Penale.

Per le specie ittiche sono fatte salve le disposizioni del Regolamento regionale 16 agosto 1993, n. 29 (Attrezzi e modalità di uso consentiti per la pesca. Periodi di divieto di pesca delle specie ittiche nelle acque interne dell'Emilia-Romagna) in attuazione dell'articolo 31 della Legge regionale 22 febbraio 1993, n. 11 (Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolazione della pesca in Emilia-Romagna).

Non è consentita la raccolta in natura di chiocchie e rane nei territorio del Parco e dell'Area contigua.

5) prescrizioni specifiche per la tutela dell'avifauna

Conservazione e incremento degli alberi maturi dotati di cavità

Nell'ambito degli interventi su superfici boscate, filari alberati, siepi alberate e alberi isolati deve essere assicurata, per favorire la presenza e la nidificazione di determinate specie ornitiche, la conservazione degli alberi maturi esistenti, con cavità e rami secchi, e delle ceppaie, tranne quando essi costituiscono pericolo per le abitazioni e la viabilità; nella gestione delle zone boscate, deve essere considerata come favorita la conversione all'alto fusto.

Controllo del disturbo antropico nei siti di nidificazione

I siti di nidificazione di rapaci e altre specie di interesse conservazionistico devono essere sottoposti a particolare tutela per un raggio minimo di 150 m, salvo diversa indicazione del Comitato Tecnico Scientifico limitandone il disturbo antropico nei mesi di nidificazione.

Riduzione dei rischi di morte per collisione ed elettrocuzione

Per ridurre i rischi di morte dell'avifauna per collisione ed elettrocuzione, eventuali nuove linee elettriche a media tensione devono essere interrato o almeno realizzate con cavo elicord; le linee esistenti devono essere sostituite da linee con cavo elicord nel caso di interventi di manutenzione e ammodernamento o qualora vi siano evidenti riscontri di impatti negativi sull'avifauna da esse causati; le linee ad alta tensione devono essere provviste di opportuni dispositivi (sfere, spirali) per segnalare i cavi.

6) attività venatoria - prescrizioni e indirizzi

Nelle zone "A", "B", "C" e "D" è vietato l'esercizio venatorio, secondo quanto disposto dalle leggi vigenti.

Nell'Area contigua l'esercizio venatorio è ammesso, a norma di Legge, in regime di caccia programmata secondo le modalità stabilite dal Regolamento, che potrà prevedere anche forme di attività venatoria che non prevedano l'impiego di armi da fuoco, con particolare riferimento, alla organizzazione di attività cinegetiche.

7) pesca

L'esercizio della pesca è consentito nelle acque del fiume Panaro; è invece vietato in tutti gli altri corsi d'acqua inclusi nel Parco e nell'Area contigua.

Nel fiume Panaro la pesca è consentita in modo regolamentato, secondo metodi di pesca con cattura e rilascio immediato (no kill). Il Regolamento specificherà i metodi di pesca ammessi, il calendario di pesca (giornale, orari), ferma restando comunque la possibilità di interdire la cattura quando non sia possibile garantire la tutela dell'ambiente acquatico.

8) misure straordinarie per la protezione dei siti riproduttivi di animali

Il Parco, sentito il Comitato tecnico scientifico, potrà decidere l'applicazione di particolari misure temporanee per la protezione dei siti riproduttivi di popolazioni ad alta vulnerabilità e di notevole pregio naturalistico (ad esempio Gruccione, Topino, Albanella minore, Chiroterri). Tali misure potranno consistere in divieti alle attività ricreative, sportive ed economiche normalmente consentite. La durata del provvedimento dovrà essere determinata sulla base delle conoscenze del ciclo biologico degli animali da tutelare. Il Regolamento stabilirà i criteri per l'indennizzo nel caso le misure prevedano modificazioni delle destinazioni d'usi o degli assetti colturali in atto, che comportino riduzione di reddito.

9) misure atte a prevenire i danni causati dalla fauna selvatica

Il Parco può operare in collaborazione con il competente servizio provinciale al fine di mettere in atto misure utili alla prevenzione dei danni che potrebbero essere causati dalla fauna selvatica alle attività antropiche. A tal fine potrà provvedere alla distribuzione di materiali per la difesa delle colture e degli animali dai danni che potrebbero essere causati dalla fauna selvatica. Tali materiali potranno consistere in retini, reticolati, recinzioni elettriche, repellenti chimici, dissuasori sonori e fisici, "sagome terrifiche" o altri, secondo quanto sarà specificato dal Regolamento relativamente alle modalità di realizzazione di recinzioni.

Art. 19. TUTELA DELLE ACQUE (D - P)

1) definizioni e obiettivi

Le acque superficiali e sotterranee e le zone umide nel Parco e nell'Area contigua sono soggette a tutela; la tutela riguarda la diretta protezione ed il controllo della qualità delle acque, la conservazione della flora e della fauna di tali ambienti, il ripristino e la riqualificazione dei sistemi ecologici degradati e artificializzati.

Gli obiettivi della tutela sono i seguenti:

Acque superficiali

- diretta protezione e controllo della qualità delle acque (anche in funzione del mantenimento delle condizioni di vita per le comunità biologiche acquatiche);
- conservazione o ripristino/riqualificazione della flora;
- conservazione della fauna di tali ambienti e riqualificazione degli habitat necessari;
- mantenimento o il ripristino delle naturali tendenze evolutive dal punto di vista geomorfologico;
- garanzia del deflusso minimo vitale (dmv) nel caso dei corsi d'acqua (da definire per quelli minori) o, di un regime idrologico tendente a quello naturale;
- ripristino e riqualificazione dei sistemi ecologici degradati e artificializzati.

Acque sotterranee

- garanzia della sostenibilità del prelievo ove presente;
- protezione e controllo della qualità delle acque sotterranee nei confronti dell'eventuale infiltrazione di inquinanti;

Zone umide

- conservazione o ripristino/riqualificazione delle zone umide, in termini di morfologia dell'area, funzionalità dell'ecosistema e qualità/quantità dell'acqua.

Le acque sono presenti come corpi idrici sotterranei, come acque correnti e come acque ferme. La disciplina della tutela delle acque è contenuta nel D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", nelle relative direttive regionali nonché nel Piano di Tutela delle Acque Approvato dall'Assemblea Legislativa con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005 e dal Piano territoriale di coordinamento provinciale nella parte relativa alla Tutela delle acque.

A tale corpo normativo si fa riferimento sia per ulteriori specificazioni di quanto prescritto dai commi che seguono sia per quanto non contemplato dal presente articolo.

2) prescrizioni per la tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei

Il territorio interessato al PTP è sottoposto alle seguenti prescrizioni, finalizzate a garantire la tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei. In tutto il territorio sono vietati:

- gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi e di altre sostanze di qualsiasi genere o provenienza con la sola eccezione dei reflui domestici e assimilati, trattati, secondo quanto disposto dal D.Lgs 152/06 e dalle direttive regionali di recepimento;
- lo spandimento dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici nelle Zone A e B;
- le derivazioni di acque sotterranee e lo scavo di pozzi, nei fondi propri ed altrui, ove non autorizzati e/o concessi dalle pubbliche autorità competenti ai sensi del Reg. Reg.n. 41/01;
- l'interramento, l'interruzione o la deviazione delle falde acquifere sotterranee, con particolare riguardo per quelle alimentanti acquedotti per uso idropotabile;
- la ricerca di acque minerali e termali, nei fondi propri e altrui, ove non autorizzati dalle Pubbliche Amministrazioni competenti ai sensi della L.R. 21 aprile 1999 n. 3;
- l'attività di utilizzazione agronomica di fanghi provenienti da impianti di depurazione civili e/o da industrie agro-alimentari.

3) prescrizioni per la tutela dei corsi d'acqua

I contesti ambientali delle acque correnti, che comprendono il corso d'acqua vero e proprio e sono delimitati da elementi morfologici (alveo - terrazzo) sono i principali sistemi ecologici di connessione e collegamento sia degli ambienti all'interno del territorio protetto, sia di quelli esterni allo stesso.

La Tav. n. 6 Carta delle risorse idriche, individua i corsi d'acqua presenti nel Parco e nell'Area contigua: per valutare il loro stato ecologico si adotta la logica di analisi indicata dalla Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE, che vede i corsi d'acqua come ecosistemi complessi, descrivibili mediante lo stato della qualità dell'acqua, degli aspetti biologici e di quelli idromorfologici. A tal fine, gli interventi e le operazioni di manutenzione dei corsi d'acqua dovranno essere volti a conservare e migliorare lo stato delle diverse componenti dell'ecosistema fluviale, garantendo le caratteristiche di naturalità dell'alveo fluviale (tendenze evolutive e struttura dell'ecosistema) e il rispetto delle aree di naturale espansione ed evoluzione morfologica e relative zone umide collegate.

1. Relativamente a ogni elemento del reticolo idrografico superficiale sono perciò vietati:

- gli interventi comportanti rettificazioni o modifiche dei tracciati dei corsi d'acqua naturali;
- gli interventi comportanti risagomatura delle sponde ed eliminazione, o danneggiamento, della vegetazione ripariale;
- escavazioni e estrazioni di materiali litoidi;
- qualsiasi attività che possa produrre ingombro totale o parziale dei corsi d'acqua, od ostacolare in qualsiasi modo il naturale e libero deflusso delle acque;

2. Gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del capoverso precedente sono ammessi, previo nulla osta dell'Ente gestore del Parco con eventuali prescrizioni tecniche di cui all'**Allegato 3** nei seguenti casi:

- interventi per la difesa del suolo definiti dai piani o dai programmi previsti dalla legislazione di settore, con particolare riferimento a quelli di manutenzione idraulica e forestale

- finalizzati alla eliminazione di situazioni di pericolo per i centri abitati e per le infrastrutture, previa dimostrazione della loro utilità rispetto alla situazione di non intervento;
- b) realizzazioni di zone umide e vasche per il lagunaggio e la depurazione naturale delle acque di scarico;
 - c) interventi di recupero, restauro e riqualificazione ambientale dei corsi d'acqua o delle aree riparie;
 - d) opere necessarie ai fini del collegamento di infrastrutture a rete diverse da quelle per la mobilità, quali quelle per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui, per le telecomunicazioni e per il trasporto dell'energia.

4) prescrizioni per l'alveo fluviale del fiume Panaro

Nell'alveo fluviale sono ammessi, con l'eccezione dei programmi di intervento in attuazione dei piani di bacino di cui all'art. 21 della legge 18 maggio 1989 n. 183, solamente interventi volti al disinquinamento, alla manutenzione, per quanto possibile selettiva e al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico limitatamente alla pulizia, risagomatura del letto fluviale, alla manutenzione di opere di difesa esistenti trasversali (briglie e soglie) e longitudinali (difesa spondale), nel caso siano ritenute necessarie, o alla loro eventuale rimozione previa attenta verifica.

I lavori di pulizia fluviale (interventi sulla rimozione della vegetazione riparia, eliminazione di depositi fangosi o inerti) possono essere eseguiti solo nei casi di documentata e grave ostruzione dell'alveo al deflusso delle acque effettuando attente valutazioni dal punto di vista idraulico e geomorfologico, verificando, non solo a livello locale ma di tratto fluviale, se non di sottobacino montano-collinare, la reale necessità di movimentazione di inerti dall'alveo in relazione all'andamento storico del fondo e le conseguenze a monte/valle del sito di un eventuale intervento e comunque senza alterare l'ambiente fluviale qualora vi siano insediate specie faunistiche e/o botaniche di interesse. Nuove opere di difesa trasversali e longitudinali potranno essere eseguite solo nel caso di accertata minaccia alla sicurezza delle persone o delle opere. Tutti i progetti di intervento dovranno essere redatti secondo i "Criteri progettuali e di compatibilità ambientale per l'attuazione degli interventi di difesa del suolo nella Regione Emilia-Romagna" di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 3939 del 6 settembre 1994.

5) indirizzi per la gestione ecosostenibile delle acque reflue

Laddove le condizioni territoriali e la localizzazione lo consentano, e di concerto con il Comune interessato, l'"Agenzia per i servizi pubblici di Modena" (ATO4.MO) e la Provincia di Modena, si ritiene auspicabile il ricorso a tecnologie di depurazione naturale e in particolare impianti di fitodepurazione per il trattamento degli scarichi.

Al fine di garantire la qualità chimico-fisica dell'acqua anche in relazione al mantenimento delle condizioni di vita per le comunità biologiche acquatiche, in corrispondenza di ogni scaricatore di piena a servizio della rete fognaria o dei depuratori civili, è opportuno realizzare "vasche di prima pioggia" costruite e dimensionate in modo tale da consentire il trattamento, almeno parziale, delle acque miste scaricate dalla rete fognaria; a tal fine si raccomanda l'utilizzo di sistemi naturali di depurazione delle acque come le zone umide, realizzate in modo tale da funzionare come impianti di fitodepurazione.

In modo analogo, è opportuno che anche le stazioni di sollevamento a servizio della rete fognaria siano collegate ad uno scaricatore di emergenza, a sua volta connesso ad una zona umida con effetti depurativi.

Si raccomanda inoltre l'utilizzo di sistemi di fitodepurazione per depurare gli scarichi delle "case sparse" non coltivate in pubblica fognatura, come anche per affinare i reflui scaricati dai depuratori civili, così da creare piccole zone umide con effetti depurativi (constructed wetland) nel territorio del Parco.

Per il controllo dell'inquinamento di origine diffusa, si raccomanda il mantenimento delle fasce riparie lungo i corsi d'acqua o la loro ricostituzione ove non più presenti, così che funzionino come sistemi tampone (Fasce Tampone Boscate) nei confronti dei nutrienti che le attraversano e giungono ai corpi idrici.

6) tutela delle sorgenti naturali, delle risorgive e degli acquiferi carsici

Le zone interessate da sorgenti naturali, da risorgive, o da acquiferi carsici, intese come aree complessive di ricarica della sorgente identificate TAV. N. 6 Carta delle risorse idriche, sono tutelate sotto l'aspetto ambientale e vegetazionale.

7) nuove captazioni idriche

Il Parco, a norma dell'Art. 164 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", definisce, sentito il Servizio Tecnico di Bacino dei Fiumi Enza, Secchia e Panaro, le acque sorgive, sotterranee o superficiali necessarie, nella loro interezza o in quota parte, per garantire la conservazione e l'equilibrio degli ecosistemi, che non possono essere captate.

Nelle zone A e B del Parco le nuove captazioni da acque sorgive, fluenti lacuali o sotterranee sono vietate.

In conformità del citato Art. 164 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il riconoscimento e la concessione preferenziale delle acque superficiali o sorgentizie che hanno assunto natura pubblica per effetto dell'articolo 1 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché le concessioni in sanatoria, sono rilasciati su nulla osta dell'Ente di Gestione il quale verificherà le captazioni e le derivazioni già assentite all'interno del territorio di competenza richiedendo al Servizio tecnico di Bacino la modifica delle quantità di rilascio qualora riconoscano alterazioni degli equilibri biologici dei corsi d'acqua oggetto di captazione, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Nelle altre zone e nell'Area contigua i progetti inerenti le richieste di nuova captazione per cui il Parco dovrà esprimere il proprio Nulla osta dovranno essere accompagnate da uno studio che evidenzia le conseguenze e gli impatti che tale captazione avrà sulle specie animali e vegetali, sugli habitat e sull'ecosistema interessati dalla presenza dell'acqua prelevata.

Il Nulla osta sulla nuova captazione dovrà essere accompagnato dal parere del Comitato Tecnico Scientifico

In ogni caso la nuova captazione dovrà garantire il D.M.V. stabilito dalle normative.

8) indirizzi e prescrizioni per la tutela dei contesti ambientali delle acque lentiche

La TAV. N. 6 Carta delle risorse idriche, individua gli specchi d'acqua protetti dal presente piano. La presenza di tali zone umide deve essere assicurata tramite interventi di controllo e manutenzione volti ad impedirne al scomparsa o la riduzione.

E' vietato l'interramento (totale o parziale) delle zone umide individuate, e sono vietati interventi che possano modificare la profondità e la superficie del bacino. La flora acquatica e ripariale non può essere danneggiata o raccolta, e la vegetazione che le circonda deve essere conservata fino ad una distanza di 5 metri dal ciglio dell'invaso.

In tutte le zone del Parco sono consentiti interventi di carattere conservativo per gli specchi d'acqua ad esclusione delle zone A. Il Regolamento stabilisce forme e modalità delle operazioni conservative e di manutenzione.

Art. 20. TUTELA DELL'ASSETTO GEOMORFOLOGICO E DEI BENI DI INTERESSE GEOLOGICO, MORFOLOGICO, IDROGEOLOGICO, MINERALOGICO E PALEONTOLOGICO (P)

1) definizione

Nel Parco il patrimonio geologico, geomorfologico, idrogeologico, mineralogico e paleontologico è sottoposto a tutela.

Questo patrimonio, identificato nella TAV. N. 5 Carta geologica e delle emergenze geologiche e geomorfologiche, si compone di affioramenti rocciosi di unità particolarmente significative per la storia geologica dell'Appennino, morfologie caratteristiche, affioramenti fossiliferi e di interesse mineralogico, sorgenti. La tutela di questi corpi e oggetti geologici si attua attraverso la loro diretta protezione che si esplica con il severo divieto di ogni alterazione del loro stato di fatto, con il controllo riguardo all'eventuale raccolta abusiva di materiale litoide e campioni fossiliferi e mineralogici e attraverso il ripristino di eventuali situazioni di degrado.

2) prescrizioni sui beni paleontologici e mineralogici

Nel territorio del Parco è vietata qualsiasi attività di raccolta e asportazione di fossili e minerali da tutte le formazioni geologiche presenti, anche quando esse non compaiono tra i beni geologici individuati nella TAV. N. 5.

Moderate raccolte di campioni sono consentite esclusivamente all'interno di indagini scientifiche promosse o comunque approvate dal Parco. La raccolta di qualche campione può essere consentita anche nel corso di specifici programmi geologici nell'ambito dell'attività di educazione ambientale in accordo con il Parco; in questo caso la raccolta deve essere sempre effettuata in presenza di personale esperto e non può essere frutto di appositi scavi ma limitarsi a quei reperti che affiorano in superficie grazie all'erosione e ai processi di disgregazione naturale delle rocce.

In caso di ritrovamento di reperti di riconosciuto interesse scientifico, questi devono comunque essere consegnati all'Ente di Gestione per essere conservati ed esposti presso le strutture del Parco.

3) indirizzi e prescrizioni per la stabilizzazione dei dissesti erosivi e gravitativi

Nelle Zone A e B del Parco non sono consentiti interventi di trasformazione geomorfologica, compresi sbancamenti e movimenti di terra, che non siano direttamente finalizzati al consolidamento o al ripristino di strade e sentieri o al consolidamento di edifici in condizioni di rischio statico.

Per tutto il territorio del Parco e dell'Area contigua si applicano le disposizioni della Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) in materia di dissesto idrogeologico ai piani di bacino dei fiumi Po e Reno adottato dell'Amministrazione provinciale di Modena con deliberazione del Consiglio n. 107 del 21 luglio 2006, la Variante al PTCP di adeguamento in materia di dissesto idrogeologico ai Piani di Bacino dei Fiumi Po e Reno.

4) attività estrattive

In conformità all'Art. 25 della L.R. n. 6/2005, nelle zone A, B, C e D è vietata l'apertura di miniere e l'esercizio di attività estrattive. Tale divieto viene esteso anche all'Area contigua.

Art. 21. TUTELA DEL PAESAGGIO AGRARIO (D - P)

1) tutela del paesaggio e delle attività agricole

Il PTP tutela il paesaggio agrario del territorio protetto, in quanto significativo prodotto storico della azione antropica a fini produttivi e in quanto formato da ambienti ad alta biodiversità, e di grande interesse ecologico. Le azioni del Parco saranno rivolte alla tutela e conservazione del paesaggio. La tutela avverrà in modo attivo e concordato con le aziende agricole, predisponendo azioni di conoscenza del patrimonio esistente, con incentivi per la conservazione delle forme tradizionali del paesaggio agrario e delle forme tradizionali di lavorazione e sistemazione idraulico-agraria dei terreni, con la diffusione delle buone pratiche agronomiche, con il mantenimento e/o la reintroduzione di antiche varietà vegetali e razze animali, con la riqualificazione di ambiti agro-ambientali degradati.

Gli elementi paesaggistici di eccezionale valore, identificati alla TAV. N. 15 Carta dei valori paesaggistici e beni culturali, sono tutelati dalla presenti norme.

2) conservazione attiva del paesaggio

Le forme di conservazione attiva del paesaggio avverranno attraverso l'attuazione dei contenuti e degli obiettivi dell'Accordo agro ambientale di cui all'Art. 11 della presenti norme.

3) prescrizioni per la tutela degli elementi paesaggistici caratterizzanti

La diversità biologica che caratterizza il paesaggio agrario del territorio protetto, prodotto dall'alternanza tra campi coltivati e aree od elementi non coltivati e/o boscati (praterie seminaturali, terreni pascolivi, boschi cedui) deve essere mantenuta in quanto elemento costitutivo di tale paesaggio.

I principali elementi paesaggistici che caratterizzano il paesaggio agrario del Parco, riportati nella TAV N. 15 sono:

- particolari esemplari arborei isolati o in gruppo;
- i filari alberati e i relitti di piantata;

- siepi alberate e arbustive;
- le siepi a bordo dei campi e delle strade;
- le "formazioni lineari", i "boschetti", gli "arbusteti" di cui all'allegato "definizioni" alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (Delib. G.R. n. 182 del 31 maggio 1995), se non cartografate nella Tavola;

Gli elementi sopra indicati non possono essere eliminati o deturpati.

4) prescrizioni per la tutela della morfologia

Non sono ammessi interventi di trasformazione geomorfologica, ivi compresi gli sbancamenti e i movimenti di terra, che non siano finalizzati al consolidamento o al ripristino di strade e sentieri o al consolidamento di edifici in condizioni di rischio statico.

Sono ammessi esclusivamente a fini colturali e fatto salvo quanto previsto al successivo Art. 23, limitati movimenti di terra, diversi da quelli definiti alla lettera m) dell'allegato alla Legge Regionale 25/11/2002, n. 31, come definiti dal Regolamento, nelle zone C e dell'Area contigua, nel rispetto di quanto previsto dal R.D. n. 3265/1939 e da eventuali indicazioni formulate in merito dai competenti organi in materia.

Salvo diverse e specifiche indicazioni normative per le singole zone di PTP, deve essere mantenuto il sistema dei fossi (capifossi e scoline) e delle cavedagne.

Le attività agricole possono influire sulla comparsa di movimenti di massa che interessano gli strati superficiali e sui processi di erosione idrica, pertanto dove prevalgono fenomeni franosi e/o in aree che ricadono in zone di dissesto idrogeologico, le opere di sistemazione e regimazione delle acque devono essere finalizzate ad allontanare rapidamente le acque che scorrono in profondità e a ridurre l'infiltrazione di quelle superficiali.

Dove invece si presentano movimenti superficiali per evitare fenomeni di dissesto idrogeologico e per non perdere lo strato più fertile del terreno occorre rallentare o interrompere lo scorrimento delle acque superficiali e favorirne l'infiltrazione. Tali obiettivi si possono conseguire riducendo la lunghezza degli appezzamenti, aprendo fossi obliqui o trasversali e, ove possibile, realizzando fossi e scoline permanenti.

Art. 22. INDIRIZZI E PRESCRIZIONI PER L'ATTIVITÀ AGRICOLA (I – P)

1) definizione

Nel Parco l'attività agricola deve essere rispettosa della salvaguardia ambientale e della salute dell'uomo e tendere, in primo luogo, a una significativa riduzione degli apporti di sostanze chimiche connesse alle pratiche colturali. Per questo motivo sono favorite tutte le scelte colturali e degli assetti dei terreni agricoli che meglio possono corrispondere alle più generali linee di gestione del Parco, in particolare riguardo all'adozione di pratiche di lotta integrata e coltivazione biologica.

L'attività agricola deve in ogni caso essere praticata in coerenza con gli obiettivi di tutela del Parco, nonché per un uso sostenibile dei suoli, che presentano in genere un elevato rischio di erosione.

L'Ente Parco riconosce nell'agricoltura attuata in equilibrio con le risorse naturali un'attività positiva da sostenere. Il Parco promuove iniziative per favorire l'affermarsi di un'agricoltura di alta qualità e progressivamente improntata ai criteri e alle regole della agricoltura biologica.

2) arature

Devono essere mantenuti i drenaggi e, più in generale le opere del presidio agricolo. Sono vietati gli interventi di realizzazione di impianti sotterranei di irrigazione che possano compromettere la stabilità del versante.

3) irrigazioni e drenaggi sotterranei

Devono essere mantenuti efficienti i drenaggi e, più in generale, le opere di presidio agricolo. Sono vietati gli interventi di realizzazione di impianti sotterranei di irrigazione e drenaggi sotterranei a fini agricoli, che possano compromettere il sistema dei fossi.

4) regimazione delle acque

Al fine di limitare i movimenti gravitativi è opportuna una attenta regimazione delle acque superficiali da conseguire preferibilmente mediante la riduzione delle dimensioni degli

appezzamenti, con l'apertura di scoline e fossi che interrompano gli appezzamenti più estesi dei versanti.

5) diserbi

Il diserbo deve essere di preferenza effettuato con mezzi meccanici. Il diserbo chimico è ammesso esclusivamente con prodotti approvati dalle normative vigenti.

6) concimazioni e difese antiparassitarie

Le fertilizzazioni devono di preferenza avvenire con prodotti organici e con fertilizzanti minerali, ammendanti e correttivi di origine naturale.

Lo stoccaggio e lo spandimento dei letami e dei liquami deve avvenire rispettando le normative e le leggi vigenti in materia ed è vietato nelle Zone A e B.

Le difese antiparassitarie devono avvenire nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti e delle presenti Norme. l'Ente di Gestione si impegna ad attivare un servizio di consulenza per gli agricoltori residenti allo scopo di favorire una conduzione dei terreni compatibile con le finalità e gli obiettivi del Parco e un ricorso sempre più esiguo ai prodotti di sintesi.

7) allevamento

L'Ente Parco promuove iniziative per raggiungere l'obiettivo che l'attività di allevamento zootecnico svolta nel territorio del Parco sia di alta qualità e improntata, incentivando i criteri dell'allevamento biologico, alla tutela delle risorse naturali ed al rispetto per gli animali allevati.

Non è consentito l'insediamento di nuove attività zootecniche a carattere intensivo

Per attività zootecniche non intensive si intendono quelle nelle quali l'alimentazione del bestiame viene effettuata regolarmente mediante razioni costituite per almeno il 40%, espresso in unità foraggere, da potenziali produzioni aziendali e nei quali non vengano superati i rapporti di seguito indicati tra peso vivo medio mantenuto per anno e superficie agraria utile in proprietà e/o titolo reale di godimento, ovvero in affitto (regolarmente registrato) per un periodo non inferiore a 6 anni:

a) allevamenti bovini	40 q.li/ha di peso vivo medio mantenuto/anno
b) allevamenti suinicoli	40 q.li/ha di peso vivo medio mantenuto/anno, entro un limite massimo di 50 capi suini equivalenti 2 per allevamento
c) allevamenti equini	30 q.li/ha di peso vivo medio mantenuto/anno
d) allevamenti ovini e caprini	20 q.li/ha di peso vivo medio mantenuto/anno
e) allevamenti avicunicoli	15 q.li/ha di peso vivo medio mantenuto/anno

In altri casi si procede per analogia, tenendo conto del carico inquinante, con limite massimo di 40 q.li/ha di peso vivo mantenuto/anno

Quando vengono superati i parametri sopra indicati gli allevamenti sono da considerarsi di tipo intensivo.

Non sono ammessi all'interno del territorio del Parco allevamenti di animali da pelliccia e da compagnia.

Art. 23. TUTELA BENI ARCHEOLOGICI (P)

1) definizione

La TAV. N. 9 Carta del patrimonio edilizio storico e dei beni culturali e ambientali, individua le aree di concentrazione e ritrovamento di materiali archeologici sul territorio del Parco; tali siti sono assoggettati a regime di particolare tutela dal presente PTP.

2) prescrizioni

Ferme restando le disposizioni di cui al D.Lgs n. 42/2004, che stabiliscono la "disciplina dei ritrovamenti e delle scoperte" e che si applicano all'intero territorio protetto, sono stabilite le seguenti prescrizioni:

- ogni intervento di trasformazione del territorio che ricada all'interno dell'"area di concentrazione dei materiali archeologici" come individuati nella TAV. N. 9, è subordinato all'esecuzione di sondaggi preliminari, svolti in accordo con la competente Soprintendenza archeologica, rivolti

ad accertare l'esistenza di materiali archeologici e la compatibilità dei progetti di intervento con gli obiettivi di tutela, anche in considerazione della necessità di individuare aree di rispetto o di potenziale valorizzazione e/o fruizione;

- in tali aree sono ammessi gli interventi ordinari legati alle pratiche agricole (lavori arativi o movimenti meccanici dei terreni a profondità massima di cm.50 dal piano di campagna).

E' prescritta inoltre una preventiva segnalazione da parte della proprietà agli Enti preposti alla Tutela dei beni archeologici, in caso di esecuzione di scassi o movimenti di terreno a profondità maggiori di cm.60 dal piano di campagna, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs n. 42/2004.

Art. 24. TUTELA DEL TESSUTO INSEDIATIVO, DEL PATRIMONIO EDILIZIO STORICO E DEI BENI CULTURALI (P)

1) definizione

In conformità agli Artt. A-7, A-8 ed A-9 dell'Allegato alla L.R. n. 20/2000 e s.m. il presente Piano territoriale individua i centri storici i tessuti urbani di antica formazione che hanno mantenuto la riconoscibilità della loro struttura insediativa e della stratificazione dei processi della loro formazione. Essi sono costituiti da patrimonio edilizio, rete viaria, spazi inedificati e altri manufatti storici.

Sono equiparati ai centri storici, gli agglomerati e nuclei non urbani di rilevante interesse storico, nonché le aree che ne costituiscono l'integrazione storico ambientale e paesaggistica.

Il Piano territoriale individua inoltre gli insediamenti e infrastrutture storiche del territorio rurale i quali sono costituiti dalle strutture insediative puntuali, rappresentate da edifici e spazi inedificati di carattere pertinenziale, nonché dagli assetti e dalle infrastrutture territoriali che costituiscono elementi riconoscibili dell'organizzazione storica del territorio, quali: il sistema insediativo rurale e le relative pertinenze piantumate; la viabilità storica extraurbana; le sistemazioni agrarie tradizionali, tra cui le piantate, i maceri e i filari alberati.

Per gli edifici di interesse storico-architettonico non sono ammessi l'aumento di volume e gli interventi di R.E. Negli stessi edifici sono consentiti interventi di M.O., M.S., R.S. e R.R.C. che consentano aumenti di S.C.

I Comuni adeguano i propri strumenti alla presente disciplina in conformità alle disposizioni regionali vigenti.

.

2) tutela degli insediamenti storici

Il presente Piano territoriale alla TAV. N. 9, Carta del patrimonio edilizio storico e dei beni culturali e ambientali, individua i centri, gli insediamenti e i manufatti edilizi che dovranno essere sottoposti a specifica disciplina da parte degli strumenti urbanistici dei comuni (PSC, POC e RUE).

Le schede riportate nell'**Allegato 4** riportano, come indicazioni fondamentali, i riferimenti cartografici su C.T.R. e N.C.U., la descrizione storico - architettonica, la documentazione fotografica ed iconografica e definiscono gli interventi ammessi per ogni nucleo, edificio e manufatto presente nel territorio del Parco e nell'Area contigua secondo le categorie definite nell'allegato alla L.R. n.31/2002.

Gli strumenti urbanistici comunali recepiscono tali nuclei, edifici e manufatti considerandoli come tra quelli di interesse storico - architettonico dettando per ciascun bene la specifica disciplina di tutela in conformità alle disposizioni del presente PTP.

I piani urbanistici dei comuni potranno variare gli interventi edilizi ammessi motivando adeguatamente tale scelta con approfondimenti specifici sul nucleo o sull'edificio oggetto della modifica.

Relativamente alle destinazioni d'uso urbanistico valgono le prescrizioni e le direttive relative alla zona di PTP in cui i beni ricadono.

Ai sensi dell'art.A-9 della L.R. n. 20/2000, gli strumenti urbanistici comunali potranno individuare altri edifici da sottoporre a regime di tutela, per il loro pregio storico culturale e testimoniale.

3) tutela della viabilità storica

La viabilità di interesse storico individuata nella TAV. N. 9 del presente PTP deve essere conservata nei suoi aspetti strutturali e valorizzata ai fini di una sua pubblica fruizione. Gli strumenti urbanistici comunali dovranno individuare le opportune norme di tutela e valorizzazione e

le modalità operative per il conseguimento degli obiettivi sopra enunciati. La viabilità di interesse storico non può, di norma, essere soppressa, privatizzata o comunque alienata o chiusa salvo che per motivi di sicurezza, di pubblica incolumità, o laddove si dimostri la perdita inequivocabile ed irreversibile del relitto stradale o della sua traccia. La privatizzazione del relitto stradale dovrà essere oggetto di Nulla osta del Parco.

Art. 25. INDIRIZZI E PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE E NUOVI INTERVENTI (I – P)

1) interventi sul patrimonio edilizio esistente e nuova edificazione

Le direttive si intendono applicabili alla disciplina degli interventi sul patrimonio edilizio esistente e i nuovi edifici ubicati nel territorio del Parco e dell'Area contigua.

Le possibilità d'intervento sul patrimonio edilizio esistente sono articolate in funzione delle seguenti condizioni di riferimento:

- 1) alla sua collocazione nelle differenti Zone di Parco ovvero nell'Area contigua;
- 2) le caratteristiche di interesse architettonico, artistico, storico, tipologico dell'edificio di cui all'Art. 24 delle presenti Norme;
- 3) che l'edificio sul quale s'intende intervenire sia o meno funzionalmente connesso all'attività produttiva agricola;
- 4) che esistano le seguenti condizioni al contorno territoriale in cui si colloca l'edificio/i sul quale si intende intervenire;
 - collegamento alla viabilità ordinaria con strada carrabile con sezione di almeno m 3 e dotata di sistema di scolo delle acque meteoriche;
 - collegamento alla rete di distribuzione dell'energia elettrica;
 - collegamento alla rete di fognatura pubblica, ovvero in mancanza di ciò, un sistema di raccolta e smaltimento delle acque reflue che rispetti la legislazione e la normativa nazionale e regionale;
 - collegamento alla rete di distribuzione idrica, ovvero, in mancanza, adeguato pozzo per uso domestico di cui sia garantita la potabilità e la regolarità amministrativa di apertura.

Ai fini della disciplina delle possibilità d'intervento sul patrimonio edilizio esistente i Comuni possono inoltre specificare i possibili interventi e gli usi ammessi anche in riferimento:

- alle caratteristiche tipologiche edilizie ed insediative del borgo o del nucleo;
- alla tipologia d'uso originale dell'edificio;
- al contesto paesaggistico ed ambientale.

Per gli edifici non agricoli e per quelli che hanno perso le caratteristiche di edificio agricolo si applica quanto previsto dall'art. A-21 dell'Allegato alla L.R. n. 20/2000 ovvero sono consentiti gli interventi di M.O., M.S., R.S. R.R.S., R.E. senza ampliamento.

Per quanto riguarda gli ampliamenti e la costruzione di nuovi edifici ad uso agricolo o residenza agricola, ove ammessi, devono essere sempre rispettate le condizioni di contorno territoriale di cui al precedente punto 4).

Gli edifici in stato di rudere o collidenti, potranno essere ricostruiti soltanto a condizione che sia possibile ricostruirne fedelmente le dimensioni planivolumetriche e la tipologia edilizia originaria con la categoria del R.T.; a tal fine è necessario presentare idonea documentazione storica (planimetrie catastali, elaborati grafici, pubblicazioni ecc.) e, ove possibile, fotografica. Devono inoltre essere sempre rispettate le condizioni di contorno territoriale di cui al precedente punto 4).

Per ogni singola zona di Parco e per l'Area contigua sono specificate le categorie d'intervento come definite nell'allegato alla L.R. 25 novembre 2002, n. 31, e gli usi urbanistici ammessi.

Il Regolamento definirà nel dettaglio le norme sui materiali, sulle tecniche costruttive e sulle tipologie edilizie cui avvalersi in caso d'intervento.

Gli interventi di N.C. e R.E. con A. dove consentiti non potranno superare in altezza i 9 m.l. misurati da terra allo sporto di gronda.

Sono recepiti, per ogni singola zona di Parco e nell'Area contigua, incentivi per la promozione della bio-edilizia come: permeabilità dei suoli, risparmio energetico (attivo e passivo), recupero e risparmio idrico, mitigazione degli impatti ambientali e paesaggistici.

Gli incentivi riguarderanno la possibilità di ottenere una maggiore S.C. per gli interventi di ristrutturazione con A. oppure di N.C. progettati con criteri di bio-edilizia.

In tutto il territorio del Parco e nell'Area contigua, limitatamente agli interventi di R.E. e N.C. a fini abitativi devono comunque essere rispettate le condizioni di risparmi energetico degli edifici di cui al D.lgs 19 agosto 2005, n.192 "attuazione delle direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia".

2) eliminazione delle opere incongrue

La Tavola n.18 del presente Piano territoriale identifica gli edifici, i manufatti e le opere che dovranno essere definite incongrue ai sensi ed agli effetti dell'Art. 10 della Legge regionale 15 luglio 2002, n.16 "Norme per il recupero degli edifici storico-artistici e la promozione della qualità architettonica e paesaggistica del territorio.

La Legge, al comma 1, definisce opere incongrue le costruzioni e gli esiti di interventi di trasformazione del territorio che per impatto visivo, per dimensioni planivolumetriche o per caratteristiche tipologiche e funzionali, alterano in modo permanente l'identità storica, culturale o paesaggistica dei luoghi.

I comuni nell'ambito del Piano strutturale comunale (PSC), individueranno le opere incongrue presenti nel proprio territorio, recependo quelle indicate dal presente Piano territoriale, definendo gli obiettivi di qualificazione del territorio che con la eliminazione totale o parziale delle stesse si intendono realizzare e gli indirizzi e direttive in merito agli interventi da attuare. Tali interventi saranno attuati e disciplinati attraverso i Piani operativi comunali (POC).

La approvazione del POC determina la sottoposizione delle opere incongrue e delle aree oggetto di ripristino a vincolo preordinato all'esproprio e comporta la dichiarazione di pubblica utilità degli interventi ivi indicati.

Gli edifici incongrui, riportati nella Tav. n.18 sono i seguenti:

1. Fabbricati adibiti a prosciuttificio in Fraz. Pieve di Trebbio loc. Case Rastelli di cui al Foglio 25 mappali 178 e 199 del N.C.T. del Comune di Guiglia;
2. Fabbricato adibito a ristorante denominato "Il Faro dei Sassi" in Fraz. di Roccamalatina loc. Castellaro di cui al Foglio 30 mappale 305 del N.C.T. del Comune di Guiglia;
3. Fabbricato adibito a deposito-garage in Fraz. Castellino delle Formiche loc. "La Villa" posto a lato dx della strada che raggiunge il nucleo del fabbricato agricolo omonimo, posto all'interno del mappale 23 foglio 39 del N.C.T. del Comune di Guiglia.

Art. 26. RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO (D)

Ai sensi della Legge regionale n. 19 del 29 settembre 2003 "Norme in materia di riduzione dell'Inquinamento luminoso e di risparmio energetico" e dell'articolo 2 della direttiva applicativa DGR. n.2263 del 29 dicembre 2005, il Parco e l'Area contigua sono definite "Zone di protezione dall'Inquinamento Luminoso".

In base alla citata direttiva, in tali "Zone" tutti i nuovi impianti di illuminazione, pubblica e privata, in fase di progettazione ed appalto, devono rispondere ai requisiti specificati all'art.5, mentre gli impianti di illuminazione esistenti devono seguire quanto stabilito all'art.4. Inoltre, gli impianti di illuminazione di monumenti e strutture architettoniche di rilievo, sono soggetti ai criteri aggiuntivi dell'art.7.

I Comuni interessati devono adeguare il Regolamento Urbanistico edilizio (RUE) alla disposizioni della direttiva come specificato all'articolo 6 della stessa ed allegare un abaco, nel quale indicare le tipologie dei sistemi e dei corpi illuminanti ammessi, tra cui progettisti ed operatori potranno scegliere quali installare.

Art. 27. ACQUISIZIONI PROGRAMMATE (I - D)

In conformità all'Art. 25 comma 2 lettera h) della L.R. n. 6/05 il Piano territoriale individua i beni da acquisire in proprietà al Parco per le proprie finalità gestionali.

La Tav. n. 18 individua i terreni ed i fabbricati da acquisire in pubblica utilità.

Il Piano territoriale indica, prioritariamente, l'acquisizione dei terreni collocati nelle Zone A e B di cui al Titolo IV e le alcune parti delle zone C e di Area contigua funzionalmente collegate alla

organizzazione della fruizione: zona Agonè, Borgo dei Sassi, zona umida località Tagliata, zona Monte della Riva.

Gli edifici da acquisire in proprietà al Parco, riportati nella Tav. n.18 sono i seguenti:

1. Fabbricati posti in Fraz. Roccamalatina loc. Borgo dei Sassi di cui al Foglio 30 mappali 244, 245, 246, 248 del N.C.T. del Comune di Guiglia;
2. Fabbricato posto in Fraz. Roccamalatina loc. Borgo dei Sassi di cui al Foglio 30 mappale 47 del N.C.E.U. del Comune di Guiglia;
3. Fabbricato Torre Rondonara in Fraz. Roccamalatina loc. Castellaro di cui al Foglio 35 mappale 207 del N.C.T. del Comune di Guiglia;
4. Fabbricato in Fraz. Roccamalatina loc. Castellaro di cui al Foglio 35 mappale 141 del N.C.T. del Comune di Guiglia;
5. Fabbricato in Fraz. Samone via Castello 105 di cui al Foglio 48 mappale 300/3 del N.C.E.U. del Comune di Guiglia;
6. Fabbricato adibito a Rifugio posto sul Monte della Riva loc. Ca' le Coste in Comune di Zocca di cui al Foglio 36 mappale 18 del N.C.T. del Comune di Zocca.

CAPO IV - ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO IN ZONE

Art. 28. DEFINIZIONE

In osservanza all'Art. n.25 della L.R. n. 6/2005 il presente Piano territoriale articola il territorio in zone territoriali omogenee in relazione agli usi funzionali e produttivi, sulla base della seguente classificazione:

- zona "A" di protezione integrale
- zona "B" di protezione generale
- zona "C" di protezione ambientale
- zona "D" corrispondente al territorio urbano e urbanizzabile
- "Area contigua" non ricompresa nel Parco con funzione di transizione e connessione rispetto al territorio del Parco stesso.

La articolazione del territorio in zone omogenee è riportato nella TAV. N. 17 Carta dell'assetto del territorio e zonizzazione.

Gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni di ogni zona si aggiungono alle norme territoriali di cui la precedente Capo III.

Art. 29. ZONA "A" , DI PROTEZIONE INTEGRALE (P)

Le zone "A" di protezione integrale comprendono le aree dei Sassi di Roccamalatina, il Dito di Samone e parte della forra del Rio Tregenda, in quanto ambiti territoriali di rilevante importanza e pregio dal punto di vista naturalistico e paesaggistico.

In esse l'ambiente naturale è pertanto protetto rigorosamente nella sua integrità. In tali zone sono consentite esclusivamente attività di osservazione a scopi scientifici e didattici previa autorizzazione dell'Ente di Gestione del Parco.

L'accesso alle zone A è consentito soltanto previa autorizzazione del Parco.

E' vietato l'accesso nelle zone "A" per ragioni diverse da quelle sopra indicate.

E' fatto divieto a chiunque, in queste zone, provocare per qualsiasi ragione situazioni anche indotte che abbiano ripercussioni negative, in termini di alterazione o di disturbo, sullo stato attuale dei luoghi e sulla naturale evoluzione degli ambienti.

Sono ammessi minimi interventi, con basso grado di modificazione stato naturale dei luoghi strettamente finalizzati a garantire la sicurezza delle persone e il mantenimento dell'equilibrio idrogeologico.

Tali interventi dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Ente Parco sentito il Comitato Tecnico-Scientifico.

Art. 30. ZONA "B", DI PROTEZIONE GENERALE (D - P)

1) definizione

Le zone "B" di protezione generale comprendono ambiti territoriali a presenza antropica limitata. Sono caratterizzate da fattori naturalistici, geologici e paesaggistici di pregio denominati: Sasso di S. Andrea, Doline di Samone, Grotte di Castellino delle Formiche, forra del Rio Tregenda, Sasso della Croce e crinale dei restanti Sassi di Roccamalatina, valle del Rio Frascara. Tali zone sono istituite allo scopo di proteggere, sorvegliare e indirizzare scientificamente l'evoluzione della natura.

Nelle zone "B" di protezione generale, il suolo, il sottosuolo, le acque, la vegetazione e la fauna sono rigorosamente protetti.

E' vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare costruzioni esistenti ed eseguire opere di trasformazione del territorio che non siano specificamente rivolte alla tutela dell'ambiente e del paesaggio. Sono consentite, compatibilmente con le esigenze di salvaguardia ambientale previste dal Piano territoriale, le attività agricole, forestali, zootecniche, agrituristiche ed escursionistiche.

Sono vietate le nuove captazioni idriche per qualsiasi uso.

E vietata la raccolta dei prodotti del sottobosco.

Il Nulla osta per l'autorizzazione di progetti ed interventi in zona B potrà essere rilasciato dal Parco previa consultazione del Comitato Tecnico-Scientifico.

2) attività consentite

Nelle zone "B" di protezione generale, sono compatibili con gli obiettivi sopra citati e pertanto ammesse le seguenti attività:

- a) ricerca scientifica, studio e osservazione condotte o autorizzate dall'Ente di Gestione del Parco;
- b) interventi volti alla conservazione del patrimonio naturale esistente;
- c) fruizione del pubblico per scopi didattici e ricreativi svolta esclusivamente lungo i sentieri e le aree appositamente segnate fatte salve diverse disposizioni previste dal Regolamento;
- d) attività agricole svolte con le modalità definite nel successivo comma;
- e) gli interventi selvicolturali con le modalità definite nel successivo comma;
- f) attività di spegnimento di incendi, di protezione civile e di soccorso;
- g) interventi con basso grado di modificazione stato naturale dei luoghi, sui percorsi esistenti, strettamente finalizzati a garantire la sicurezza delle persone;
- h) gli interventi edilizi di M.O. e M.S., R.S., R.R.C., senza modifiche volumetriche, D. senza ricostruzione di elementi incongrui;
- i) modifiche degli usi urbanistici con le modalità definite nel successivo comma;
- j) l'installazione di impianti tecnologici a rete se di interesse esclusivamente locale e se realizzati con linee interrato;
- k) le opere di difesa idrogeologica, idraulica e di bonifica del territorio

3) interventi edilizi

Sono ammessi gli interventi edilizi di M.O. e M.S., R.S., R.R.C., ove consentita, nei limiti e nel rispetto delle indicazioni relative allo specifico edificio o manufatto riportate nella TAV. N. 9 e nelle schede di cui all'**Allegato 4**.

Nei limiti del rispetto delle indicazioni della scheda ovvero di altri vincoli di tutela artistica, architettonica, tipologica, storica, sono sempre consentiti gli interventi di adeguamento igienico-sanitario degli edifici, che avvengano senza modifiche della volumetria e dell'aspetto esteriore del fabbricato.

E' vietato costruire nuove opere edilizie, ivi comprese piscine e autorimesse, fuori terra o interrate, ampliare costruzioni esistenti, ed eseguire altre opere che non siano specificamente rivolte alla tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio.

La chiusura dei fondi è subordinata al rispetto degli obiettivi di tutela e protezione degli habitat, dei popolamenti vegetali e animali, delle specie floristiche e faunistiche e degli aspetti paesaggistici di cui alle presenti norme.

Essa è inoltre ammessa solo se compatibile con il disposto delle norme relative alla accessibilità e fruizione del Parco.

La chiusura dei fondi è ammissibile con particolari modalità: scavo di fossi, impianto di siepi vive staccionate in legno e comunque tali da non creare discontinuità sotto l'aspetto ecologico e paesaggistico, a seconda delle particolarità del fondo e del suo contesto.

Per la chiusura dei fondi è obbligatoria la richiesta di Nulla-osta di cui all'Art. 9.

La recinzione delle pertinenze strettamente necessarie agli edifici di uso abitativo è ammessa solo se costituita da siepi vive con eventuale rete o fili metallici interposti, staccionate in legno, realizzata in modo da non costituire ostacolo al transito della fauna selvatica. Il Regolamento definirà le specie vegetali da impiegare e le modalità operative cui attenersi nell'impianto.

4) usi urbanistici ammessi e trasformazioni d'uso

E' ammessa la residenza, compresi bed&breakfast di cui alla L.R. n.16/2004, attività agrituristiche di cui alla L.R. n.26/1994, la lavorazione e conservazione di prodotti agricoli, la trasformazione e vendita diretta delle produzioni aziendali, nonchè gli studi professionali .

Sono sempre ammesse le trasformazioni dall'uno all'altro degli usi ammessi nel rispetto delle leggi e norme generali in materia di edilizia, requisiti igienico-sanitari degli edifici, scarichi idrici, parametri costruttivi ecc.

5) infrastrutture

Sono ammessi interventi di M.O. esclusivamente sulle infrastrutture per la mobilità (pedonale, ciclabile, veicolare) nonchè quelle per il parcheggio, indicate nella Tav. N. 18 Carta infrastrutture e servizi per la mobilità, la sosta e la fruizione del Parco.

Le infrastrutture tecnologiche per

- il trattamento distribuzione e stoccaggio di fonti energetiche (energia elettrica, gas);
- la trasmissione di informazioni, suono, immagini, dati mediante reti di condutture (linee telefoniche, cablaggio con fibre ottiche,...);
- la captazione, potabilizzazione, adduzione di acqua mediante reti di condutture;
- la raccolta dei reflui mediante reti di condutture, il loro trattamento e smaltimento;

sono ammesse, nelle zone B per impianti di rilevanza locale solo se interrati e preferibilmente in corrispondenza di tracciati stradali esistenti. Non è ammesso il rinnovo di impianti esistenti non interrati salvo il caso in cui vengano utilizzati sistemi, tecnologie e materiali di minor impatto ambientale.

Non è ammessa l'installazione di ripetitori radio-televisivi o antenne per la trasmissione di segnali digitali.

6) attività agricola

Terreni sottoposti a coltura

Le colture devono essere preferibilmente limitate ai versanti più stabili e di minor acclività, con una pendenza non superiore al 20% sui terreni argillosi e al 30 % sui substrati di altra natura in linea generale, o applicando le modalità di uso e gestione più puntuali definite dagli strumenti di pianificazione di bacino vigenti. Per quanto riguarda le coltivazioni erbacee sono da privilegiare i prati poliennali e le specie foraggere, eventualmente avvicendati con i cereali autunnoverni; per quanto riguarda le coltivazioni arboree sono da privilegiare quelle legate alle tradizioni locali, in particolare la vite e il ciliegio.

Per i terreni sottoposti a coltura, al fine di prevenire e contenere eventuali fenomeni di dissesto e di erosione, soprattutto nei periodi di maggiori precipitazioni, si applicano le modalità di uso e gestione definite dagli strumenti di pianificazione di bacino vigenti, nonché gli interventi previsti dalla condizionalità di cui al Regolamento CE 1782/93, così come recepiti dalla Regione Emilia-Romagna. E' vietato l'impiego, anche a livello sperimentale, di sementi geneticamente modificate.

Arature

Particolare attenzione deve essere rivolta all'esecuzione delle operazioni di aratura lungo i versanti interessati da movimenti gravitativi e al margine di bacini calanchivi; in queste situazioni deve essere garantita una fascia di rispetto larga almeno 30 m rispetto al ciglio del calanco.

Trasformazioni geomorfologiche

Non sono ammessi interventi di trasformazione geomorfologica, compresi sbancamenti e movimenti di terra, che non siano finalizzati al consolidamento o al ripristino di strade e cavedagne o edifici in condizioni di rischio statico.

Irrigazioni e drenaggi sotterranei

Devono essere mantenuti efficienti i drenaggi e, più in generale, le opere di presidio agricolo. Sono vietati gli interventi di realizzazione di impianti sotterranei di irrigazione e drenaggi sotterranei a fini agricoli, che possano compromettere il sistema dei fossi (capifossi e coline) e della cavedagne.

Regimazione delle acque

Devono essere mantenuti i drenaggi e, più in generale le opere del presidio agricolo. Sono vietati gli interventi di realizzazione di impianti sotterranei di irrigazione che possano compromettere la stabilità del versante.

Concimazioni e difese antiparassitarie

La fertilizzazione dei terreni deve avvenire esclusivamente con l'impiego di concimi organici di origine naturale. Sono vietate le pratiche di concimazione, diserbo e difesa antiparassitaria con prodotti chimici di sintesi.

7) interventi selvicolturali

Boschi cedui, non sono ammessi i tagli di utilizzazione dei boschi cedui.

Sono ammessi interventi di:

- conversione all'alto fusto dei cedui invecchiati;
- interventi di indirizzo e controllo dell'evoluzione spontanea della vegetazione;
- interventi di contenimento e controllo a margine dei coltivi;
- controllo sugli effetti di possibili eventi negativi, climatici o biologici;
- i cedui "a regime" dovranno essere convertiti all'alto fusto.

Nuclei di fustaia transitoria, sono ammessi

- i tagli di utilizzazione, solo nel caso di fustaie transitorie, attraverso diradamenti selettivi che preparino il popolamento al taglio di sementazione;
- interventi di indirizzo e controllo dell'evoluzione spontanea della vegetazione;
- controllo e risanamento degli effetti di possibili eventi negativi, climatici o biologici.

Rimboschimenti e fustaie di conifere o misti, sono ammessi

- interventi colturali, (come per esempio l'apertura di piccole buche), diversificati a seconda dei tipi strutturali, mirati a favorire l'insediamento di specie autoctone e l'evoluzione naturale del soprassuolo;
- controllo sugli effetti di possibili eventi negativi, climatici o biologici.

Boschi riparali, sono ammessi:

- interventi di indirizzo e controllo dell'evoluzione spontanea della vegetazione;
- controllo sugli effetti di possibili eventi negativi, climatici o biologici;
- interventi finalizzati alla sicurezza idraulica, attuati secondi i "Criteri progettuali e di compatibilità ambientale per l'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo nel territorio della Regione Emilia-Romagna" (Del. G.R. n.3939/94).

Arbusteti e cespuglietti, sono ammessi:

- interventi di indirizzo e controllo dell'evoluzione spontanea della vegetazione;
- interventi di contenimento e controllo a margine dei coltivi;
- controllo sugli effetti di possibili eventi negativi, climatici o biologici.

Art. 31. ZONA "C" DI PROTEZIONE AMBIENTALE

1) definizione

Nella zona "C": di protezione ambientale, sono permesse le attività agricole, forestali, zootecniche ed altre attività compatibili nel rispetto delle finalità di salvaguardia ambientale previste dal Piano territoriale. Ferma restando la necessità di dare priorità al recupero del patrimonio edilizio esistente, sono consentite le nuove costruzioni funzionali all'esercizio delle attività agrituristiche e agro-forestali compatibili con la valorizzazione dei fini istitutivi del Parco secondo la normativa vigente.

La zona "C" del presente Piano territoriale è suddivisa in due sottozone "C1" e "C2".

Art. 32. ZONE "C1", DI PROTEZIONE AMBIENTALE SPECIALE (D – P)

1) definizione

Le zone "C1" comprendono prevalentemente aree boscate e ambiti territoriali scarsamente antropizzati utilizzati per attività agricole svolte in equilibrio con l'ambiente naturale. In tali zone, il suolo, il sottosuolo, le acque, la vegetazione e la fauna sono meritevoli di essere protetti e sono pertanto vietate opere e interventi di trasformazione del territorio che non siano compatibili con la tutela dell'ambiente e del paesaggio.

E' vietata la costruzione di nuovi fabbricati rurali e civili sia ad uso abitativo sia di servizio agricolo.

Nelle zone "C1", sono compatibili con gli obiettivi sopra indicati e pertanto ammesse le attività di seguito riportate:

- a) ricerca scientifica, studio e osservazione condotte o autorizzate dall'Ente di Gestione del Parco;
- b) interventi volti alla conservazione del patrimonio naturale esistente;
- c) fruizione del pubblico per scopi didattici e ricreativi svolta esclusivamente lungo i sentieri e le aree appositamente segnate, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento;
- d) il libero accesso per la fruizione, esclusivamente sui sentieri appositamente segnalati, la sosta, il pic-nic ed il bivacco esclusivamente negli appositi spazi segnalati, secondo le disposizioni previste dal Regolamento;
- e) attività agricole svolte con le modalità definite nel successivo comma;
- f) gli interventi selvicolturali con le modalità definite nel successivo comma;
- g) attività di spegnimento di incendi, di protezione civile e di soccorso;
- h) interventi di manutenzione dei percorsi esistenti;
- i) gli interventi edilizi di M.O. e M.S., R.S., R.R.C., R.T., R.E. con ampliamenti, D. senza ricostruzione di elementi incongrui;

- j) l'installazione di impianti tecnologici a rete se di interesse esclusivamente locale e se realizzati con linee interrato;
- k) la realizzazione di opere di difesa idrogeologica, idraulica e di bonifica del territorio;
- l) modifiche degli usi urbanistici con le modalità definite nel successivo comma;
- m) la raccolta dei prodotti del sottobosco entro i limiti ammessi dal Regolamento;
- n) la M.O. e M.S. della viabilità provinciale, comunale, forestale o interpodereale;
- o) la realizzazione di nuove strade poderali di servizio alle aziende agricole o il prolungamento delle esistenti ;
- p) la realizzazione di installazioni per l'osservazione naturalistica, l'avvistamento e il controllo della fauna selvatica.

2) interventi edilizi

Sono ammessi gli interventi edilizi di M.O. e M.S., R.S., R.R.C., R.T., R.E. con ampliamenti, D. senza ricostruzione di elementi incongrui, nei limiti e nel rispetto delle indicazioni relative allo specifico edificio o manufatto riportate nella TAV. N. 9 e nelle schede di cui all'**Allegato 4**.

Gli interventi sono inoltre differenziati per tipologia di uso (abitativo o produttivo, agricolo e non agricolo).

Per i fabbricati di servizio collegati funzionalmente all'attività agricola sono consentiti interventi di R.E. con un A. "una tantum" di mq. 80 di S.C. e altezza massima di mt.7,00 misurata in gronda.

Tale indice può essere aumentato sino ad un A. massimo di mq. 240 di S.C. se tutta l'attività dell'azienda agricola è svolta con metodo biologico oppure se l'edificio è realizzato con criteri di "bio-edilizia".

Per i fabbricati ad uso abitativo collegati funzionalmente all'attività agricola sono consentiti interventi di R.E. con un A. "una tantum" pari al 20% della S.C. fino al raggiungimento di una S.C. massima complessiva di mq. 290 e con un'altezza massima di mt.7,00 misurata in gronda.

Tale indice può essere aumentato fino al raggiungimento di una S.C. massima complessiva di mq. 320 se tutta l'attività dell'azienda agricola è svolta con metodo biologico oppure se l'edificio è realizzato con criteri di "bio-edilizia".

La definizione dei criteri per la bio-edilizia verranno definiti nel Regolamento. Nelle more dell'aggiornamento di quest'ultimo verranno utilizzate le disposizioni a favore della bio-edilizia contenute Nelle norme di attuazione degli strumenti urbanistici e nei Regolamenti edilizi dei Comuni di Guiglia, Marano sul Panaro e Zocca.

E' ammessa la costruzione ex-novo di manufatti edilizi di modesta entità, con funzioni di servizio all'abitazione e/o di arredo, escluse le autorimesse e piscine, quali muretti di sostegno, pozzi, forni, pilastri votivi, pavimentazioni esterne, ecc, purché siano costruiti in pietra locale, in legno o in mattoni, siano riconducibili a forme e tipologie della tradizione locale e non interferiscano negativamente con il paesaggio.

Tali manufatti non potranno in ogni caso superare i 4 mq in pianta e i 2,5 m in altezza.

E' vietato costruire nuove opere edilizie, ivi comprese piscine e autorimesse, fuori terra o interrato ed eseguire altre opere che non siano specificamente rivolte alla tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio.

La chiusura dei fondi è subordinata al rispetto degli obiettivi di tutela e protezione degli habitat, dei popolamenti vegetali e animali, delle specie floristiche e faunistiche e degli aspetti paesaggistici di cui alle presenti norme.

Essa è inoltre ammessa solo se compatibile con il disposto delle norme relative alla accessibilità e fruizione del Parco.

Il Regolamento definirà le modalità per la chiusura dei fondi.

3) usi urbanistici ammessi e trasformazioni d'uso

E' ammessa la residenza, compresi bed&breakfast di cui alla L.R. n.16/2004, attività agrituristiche di cui alla L.R. n.26/1994, la lavorazione e conservazione di prodotti agricoli, la trasformazione e vendita diretta delle produzioni aziendali, attività di ristorazione e bar, nonché gli studi professionali.

Sono sempre ammesse le trasformazioni dall'uno all'altro degli usi ammessi nel rispetto delle leggi e norme generali in materia di edilizia, requisiti igienico-sanitari degli edifici, scarichi idrici, parametri costruttivi ecc.

I cambiamenti di destinazione d'uso non devono compromettere le fisionomie originarie degli edifici e non devono comportare aumento del numero delle unità abitative preesistenti e non più di una unità abitativa per i fabbricati non aventi funzione originaria di abitazione.

Qualora gli interventi di trasformazione edilizia siano effettuati con i criteri della bio-edilizia, il numero delle unità abitative ricavabili potrà essere di una unità ogni 500 mc di volume lordo. L'eccedenza sui multipli di 500 mc lordi comporta la possibilità di un'ulteriore unità abitativa, purché questa risulti inferiore ai 100 mq di S.C. Per la definizione dei criteri della bio-edilizia si richiama il comma 2 del presente articolo.

4) infrastrutture

E' ammessa la M.O. e M.S. della viabilità provinciale, comunale, forestale o interpoderales.

E' consentita la realizzazione di nuove strade poderali o il prolungamento delle esistenti soltanto per motivi legati alla conduzione dei fondi agricoli o al raggiungimento dei fabbricati ad uso agricolo se non già serviti da viabilità carrabile.

Le infrastrutture tecnologiche per

- il trattamento distribuzione e stoccaggio di fonti energetiche (energia elettrica, gas);
- la trasmissione di informazioni, suono, immagini, dati mediante reti di condutture (linee telefoniche, cablaggio con fibre ottiche,...);
- la captazione, potabilizzazione, adduzione di acqua mediante reti di condutture;
- la raccolta dei reflui mediante reti di condutture, il loro trattamento e smaltimento;

sono ammesse, nelle zone C1 per impianti di rilevanza locale solo se interrati e preferibilmente in corrispondenza di tracciati stradali esistenti. Non è ammesso il rinnovo di impianti esistenti non interrati salvo il caso in cui vengano utilizzati sistemi, tecnologie e materiali di minor impatto ambientale.

Non è ammessa l'installazione di ripetitori radio-televisivi o antenne per la trasmissione di segnali digitali.

5) attività agricola

Terreni sottoposti a coltura

Le colture devono essere preferibilmente limitate ai versanti più stabili e di minor acclività, con una pendenza non superiore al 20% sui terreni argillosi e al 30 % sui substrati di altra natura in linea generale, o applicando le modalità di uso e gestione più puntuali definite dagli strumenti di pianificazione di bacino vigenti. Per quanto riguarda le coltivazioni erbacee sono da privilegiare i prati poliennali e le specie foraggere, eventualmente avvicendati con i cereali autunnovernalini; per quanto riguarda le coltivazioni arboree sono da privilegiare quelle legate alle tradizioni locali, in particolare la vite e il ciliegio.

Per i terreni sottoposti a coltura, al fine di prevenire e contenere eventuali fenomeni di dissesto e di erosione, soprattutto nei periodi di maggiori precipitazioni, si applicano le modalità di uso e gestione definite dagli strumenti di pianificazione di bacino vigenti, nonché gli interventi previsti dalla condizionalità di cui al Regolamento CE 1782/93, così come recepiti dalla Regione Emilia-Romagna. E' vietato l'impiego, anche a livello sperimentale, di sementi geneticamente modificate.

Arature

Devono essere eseguite lavorazioni poco profonde e in ogni caso spinte non al di sotto di 30 cm di profondità, da effettuare mediante l'impiego di macchine e organi lavoranti scarificatori che non frantumino eccessivamente il suolo. Grande attenzione deve essere rivolta all'esecuzione delle operazioni di aratura lungo i versanti interessati da movimenti gravitativi e al margine di bacini calanchivi; in queste situazioni deve essere garantita una fascia di rispetto larga almeno 30 m rispetto al ciglio del calanco.

Trasformazioni geomorfologiche

Non sono ammessi interventi di trasformazione geomorfologica, compresi sbancamenti e movimenti di terra, che non siano finalizzati al consolidamento o al ripristino di strade e cavedagne o edifici in condizioni di rischio statico.

Irrigazioni e drenaggi sotterranei

Devono essere mantenuti i drenaggi e, più in generale le opere del presidio agricolo. Sono vietati

gli interventi di realizzazione di impianti sotterranei di irrigazione che possano compromettere la stabilità del versante.

Regimazione delle acque

Al fine di limitare i movimenti gravitativi deve essere svolta una attenta regimazione delle acque superficiali da conseguire preferibilmente mediante la riduzione delle dimensioni degli appezzamenti, con l'apertura di scoline e fossi acquai, e la realizzazione di siepi che interrompano gli appezzamenti più estesi dei versanti.

6) interventi selvicolturali

Boschi cedui, sono ammessi:

- i tagli di utilizzazione dei boschi cedui;
- conversione all'alto fusto dei cedui invecchiati;
- interventi di indirizzo e controllo dell'evoluzione spontanea della vegetazione;
- interventi di contenimento e controllo a margine dei coltivi;
- controllo sugli effetti di possibili eventi negativi, climatici o biologici;
- tagli di utilizzazione.

Nuclei di fustaia transitoria, sono ammessi:

- i tagli di utilizzazione;
- interventi di indirizzo e controllo dell'evoluzione spontanea della vegetazione;
- controllo e risanamento degli effetti di possibili eventi negativi, climatici o biologici.

Rimboschimenti e fustaie di conifere o misti, sono ammessi:

- interventi colturali, (come per esempio l'apertura di piccole buche), diversificati a seconda dei tipi strutturali, mirati a favorire l'insediamento di specie autoctone e l'evoluzione naturale del soprassuolo;
- controllo sugli effetti di possibili eventi negativi, climatici o biologici.

Boschi riparali, sono ammessi:

- interventi di indirizzo e controllo dell'evoluzione spontanea della vegetazione;
- controllo sugli effetti di possibili eventi negativi, climatici o biologici;
- interventi finalizzati alla sicurezza idraulica, attuati secondo i "Criteri progettuali e di compatibilità ambientale per l'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo nel territorio della Regione Emilia-Romagna" (Del. G.R. n.3939/94).

Arbusteti e cespuglietti, sono ammessi:

- interventi di indirizzo e controllo dell'evoluzione spontanea della vegetazione;
- interventi di contenimento e controllo a margine dei coltivi;
- controllo sugli effetti di possibili eventi negativi, climatici o biologici.

Art. 33. ZONE "C2", DI PROTEZIONE AMBIENTALE NORMALE (D – P)

1) definizione

Le zone "C2", comprendono estesi ambiti territoriali caratterizzati da un paesaggio rurale ambientalmente equilibrato e tipico della collina e della media montagna di questi luoghi. Numerosi sono i nuclei rurali di origine antica. In tali zone gli interventi e le attività produttive, prevalentemente agricole, devono essere indirizzati a raggiungere requisiti di alta qualità e di piena sostenibilità ambientale.

Nelle zone "C2" sono compatibili con gli obiettivi sopra citati e pertanto ammesse le attività di seguito riportate:

- a) ricerca scientifica, studio e osservazione condotte o autorizzate dall'Ente di Gestione del Parco;
- b) interventi volti alla conservazione del patrimonio naturale esistente;
- c) fruizione del pubblico per scopi didattici e ricreativi svolta esclusivamente lungo i sentieri e le aree appositamente segnate, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento;
- d) il libero accesso per la fruizione, esclusivamente sui sentieri appositamente segnalati, la sosta, il pic-nic ed il bivacco esclusivamente negli appositi spazi segnalati, secondo le disposizioni previste dal Regolamento;
- e) attività agricole svolte con le modalità definite nel successivo comma;
- f) gli interventi selvicolturali con le modalità definite nel successivo comma;

- g) attività di spegnimento di incendi, di protezione civile e di soccorso;
- h) interventi di manutenzione dei percorsi esistenti;
- i) gli interventi edilizi di M.O. e M.S., R.S., R.R.C., R.T., R.E. con ampliamenti, D. senza ricostruzione di elementi incongrui e nuove costruzioni se consentiti;
- j) realizzazione delle infrastrutture di supporto necessarie al regolare svolgimento delle attività agricole, selvicolturali, zootecniche e nuove costruzioni rurali ad uso abitativo e di servizio agricolo unicamente se realizzate in funzione della conduzione del fondo;
- k) l'installazione di impianti tecnologici a rete se di interesse esclusivamente locale e se realizzati con linee interrate;
- l) la realizzazione di opere di difesa idrogeologica, idraulica e di bonifica del territorio;
- m) modifiche degli usi urbanistici con le modalità definite nel successivo comma;
- n) la raccolta dei prodotti del sottobosco entro i limiti ammessi dal Regolamento;
- o) la M.O. e M.S. della viabilità provinciale, comunale, forestale o interpoderales;
- p) la realizzazione di nuove strade poderali di servizio alle aziende agricole o il prolungamento delle esistenti ;
- q) la realizzazione di installazioni per l'osservazione naturalistica, l'avvistamento e il controllo della fauna selvatica.

2) interventi edilizi

Sono ammessi gli interventi edilizi di M.O. e M.S., R.S., R.R.C., R.T., R.E. con ampliamenti, D. senza ricostruzione di elementi incongrui, nei limiti e nel rispetto delle indicazioni relative allo specifico edificio o manufatto riportate nella TAV. N. 9 e nelle schede di cui all'**Allegato 4**.

Gli interventi sono inoltre differenziati per tipologia di uso (abitativo o produttivo, agricolo e non agricolo).

Per i fabbricati di servizio collegati funzionalmente all'attività agricola sono consentiti interventi di R.E. con un A. "una tantum" di mq. 80 di S.C. e altezza massima di mt.7,00 misurata in gronda.

Sono ammesse le nuove costruzioni rurali ad uso abitativo e di servizio agricolo unicamente se realizzate in funzione della conduzione del fondo.

Per i fabbricati di servizio collegati funzionalmente all'attività agricola le nuove costruzioni o gli ampliamenti sono ammessi soltanto per la conduzione del fondo o ad integrazione del reddito agricolo, alle aziende che dimostrino una superficie complessiva di terreno in proprietà o in concessione di almeno 50.000 mq, nella misura di mq 0,016 di S.C. per ogni mq di terreno agricolo di proprietà o in gestione con il limite massimo di mq 1.120 di S.C.

Nella S.C. sono comprese sia le superfici esistenti sia quelle di nuova realizzazione; sono escluse le superfici di fabbricati che, pur di proprietà dell'azienda agricola, risultino regolarmente accatastati come edifici civili alla data di adozione delle presenti Norme.

I terreni la cui superficie sia stata computata a fini edificatori non possono essere più computati ai fini dell'UF anche in caso di successivi frazionamenti.

Per gli interventi di N.C. come per gli ampliamenti di edifici esistenti l'altezza massima misurata in gronda non può superare i mt 7,00.

Le nuove costruzioni rurali ad uso abitativo sono ammesse secondo le indicazioni degli strumenti urbanistici comunali, unicamente se realizzati in funzione della conduzione del fondo, ferma restando la necessità di dare priorità al recupero del patrimonio edilizio esistente e nell'osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento del Parco, ai fini della valorizzazione dei fini istitutivi del Parco.

Tale indice può essere aumentato, altezze escluse, sino a mq 0,024 di S.C. per ogni mq di terreno agricolo di proprietà dell'azienda con il limite massimo di mq 2.240 di S.C. se tutta l'attività dell'azienda agricola è svolta con metodo biologico oppure se l'edificio è realizzato con criteri di "bio-edilizia".

Per i fabbricati ad uso abitativo collegati funzionalmente all'attività agricola sono consentiti interventi di R.E. con un A. "una tantum" pari al 20% della S.C. fino al raggiungimento di una S.C. massima complessiva di mq.290 e con un'altezza massima di mt.7,00.

Tale indice può essere aumentato fino al raggiungimento di una S.C. massima complessiva di mq. 320 se tutta l'attività dell'azienda agricola è svolta con metodo biologico oppure se l'edificio è realizzato con criteri di "bio-edilizia".

La definizione dei criteri per la bio-edilizia verranno definiti nel Regolamento. Nelle more dell'aggiornamento quest'ultimo verranno utilizzate le disposizioni a favore della bio-edilizia contenute Nelle norme di attuazione degli strumenti urbanistici e nei Regolamenti edilizi dei Comuni di Guiglia, Marano sul Panaro e Zocca.

E' ammessa la costruzione ex-novo di manufatti edilizi di modesta entità, con funzioni di servizio all'abitazione e/o di arredo, escluse le autorimesse e piscine, quali muretti di sostegno, pozzi, forni, pilastri votivi, pavimentazioni esterne, ecc, purché siano costruiti in pietra locale, in legno o in mattoni, siano riconducibili a forme e tipologie della tradizione locale e non interferiscano negativamente con il paesaggio.

Tali manufatti non potranno in ogni caso superare i 4 mq in pianta e i m 2.5 in altezza.

3) Fabbricato per uso rimessa e servizi

E' consentita, solo nei casi in cui si dimostri di non poter disporre di volumi già esistenti adatti allo scopo, la realizzazione "una tantum" di un edificio di servizio all'abitazione. Il fabbricato non potrà superare il 20% del volume dell'edificio principale, dovrà essere mono-piano, di superficie massima pari a 40 mq al netto dei muri e di altezza media interna non superiore a m 2,5, coperto a due falde e tipologicamente ricalcante per forme e materiali le tradizionali "fabbrichette pro-servizi" del mondo rurale, deve avere destinazione vincolata ad autorimessa e deposito attrezzi e deve sostituire, obbligatoriamente, le eventuali baracche "provvisorie" esistenti e gli eventuali elementi di disordine nelle aree di pertinenza .

Nei casi in cui le condizioni geo-morfologiche dell'area di pertinenza lo consentano l'edificio potrà essere seminterrato o interrato. I titolari dell'intervento dovranno in proposito sottoscrivere uno specifico atto di impegno a garanzia del rispetto del vincolo di destinazione d'uso e delle clausole previste dal presente dispositivo.

All'edificio, da posizionarsi in modo da non disturbare il quadro paesaggistico e visivo del luogo e ad una distanza non superiore ai 100 ml dall'edificio principale e comunque nell'area di pertinenza corrispondente al mappale catastale, dovrà essere obbligatoriamente associata, come condizione vincolante per poterlo costruire, la predisposizione del fabbricato all'installazione di pannelli fotovoltaici .

Il Regolamento definirà schemi progettuali e tecnici esemplificativi con un abaco delle forme e dei materiali tradizionali cui riferire i progetti."

E' vietato costruire nuove opere edilizie, ivi comprese piscine, fuori terra o interrate ed eseguire altre opere che non siano specificamente rivolte alla tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio.

La chiusura dei fondi è subordinata al rispetto degli obiettivi di tutela e protezione degli habitat, dei popolamenti vegetali e animali, delle specie floristiche e faunistiche e degli aspetti paesaggistici di cui alle presenti norme.

Essa è inoltre ammessa solo se compatibile con il disposto delle norme relative alla accessibilità e fruizione del Parco.

Il Regolamento definirà le modalità per la chiusura dei fondi.

4) usi urbanistici ammessi e trasformazioni d'uso

E' ammessa la residenza, compresi bed&breakfast di cui alla L.R. n.16/2004, attività agrituristiche di cui alla L.R. n.26/1994, la lavorazione e conservazione di prodotti agricoli, la trasformazione e vendita diretta delle produzioni aziendali, nonché gli studi professionali e ogni altra attività e funzione conforme alla normativa vigente e alle previsioni della pianificazione territoriale e urbanistica comunale.

Sono sempre ammesse le trasformazione dall'uno all'altro degli usi ammessi nel rispetto delle leggi e norme generali in materia di edilizia, requisiti igienico-sanitari degli edifici, scarichi idrici,

parametri costruttivi ecc.

I cambiamenti di destinazione d'uso non devono compromettere le fisionomie originarie degli edifici e non devono comportare aumento del numero delle unità abitative preesistenti e non più di una unità abitativa per i fabbricati non aventi funzione originaria di abitazione.

Qualora gli interventi di trasformazione edilizia siano effettuati con i criteri della bio-edilizia, il numero delle unità abitative ricavabili potrà essere di una unità ogni 450 mc di volume lordo. L'eccedenza sui multipli di 450 mc lordi comporta la possibilità di un'ulteriore unità abitativa, purché questa risulti inferiore ai 100 mq di S.C. Per la definizione dei criteri della bio-edilizia si richiama il comma 2 del presente articolo.

5) infrastrutture

E' ammessa la M.O. e M.S. della viabilità provinciale, comunale, forestale o interpoderales.

E' consentita la realizzazione di nuove strade poderali o il prolungamento delle esistenti soltanto per motivi legati alla conduzione dei fondi agricoli o al raggiungimento dei fabbricati ad uso agricolo se non già serviti da viabilità carrabile.

E' consentita la realizzazione di brevi tratti carrabili per il raggiungimento di fabbricati ad uso abitativo e di servizio all'abitazione non serviti da viabilità esistente.

Le infrastrutture tecnologiche per

- il trattamento distribuzione e stoccaggio di fonti energetiche (energia elettrica, gas);
- la trasmissione di informazioni, suono, immagini, dati mediante reti di condutture (linee telefoniche, cablaggio con fibre ottiche,...);
- la captazione, potabilizzazione, adduzione di acqua mediante reti di condutture;
- la raccolta dei reflui mediante reti di condutture, il loro trattamento e smaltimento;

sono ammesse, nelle zone C2 per impianti di rilevanza locale solo se interrati e preferibilmente in corrispondenza di tracciati stradali esistenti. Non è ammesso il rinnovo di impianti esistenti non interrati salvo il caso in cui vengano utilizzati sistemi, tecnologie e materiali di minor impatto ambientale.

Non è ammessa l'installazione di ripetitori radio-televisivi o antenne per la trasmissione dei dati digitali.

6) attività agricola

Terreni sottoposti a coltura

Le colture devono essere preferibilmente limitate ai versanti più stabili e di minor acclività, con una pendenza non superiore al 20% sui terreni argillosi e al 30 % sui substrati di altra natura in linea generale, o applicando le modalità di uso e gestione più puntuali definite dagli strumenti di pianificazione di bacino vigenti. Per quanto riguarda le coltivazioni erbacee sono da privilegiare i prati poliennali e le specie foraggere, eventualmente avvicendati con i cereali autunnovernalini; per quanto riguarda le coltivazioni arboree sono da privilegiare quelle legate alle tradizioni locali, in particolare la vite e il ciliegio.

Per i terreni sottoposti a coltura, al fine di prevenire e contenere eventuali fenomeni di dissesto e di erosione, soprattutto nei periodi di maggiori precipitazioni, si applicano le modalità di uso e gestione definite dagli strumenti di pianificazione di bacino vigenti, nonché gli interventi previsti dalla condizionalità di cui al Regolamento CE 1782/93, così come recepiti dalla Regione Emilia-Romagna. E' vietato l'impiego, anche a livello sperimentale, di sementi geneticamente modificate.

Arature

Devono essere eseguite lavorazioni poco profonde e in ogni caso spinte non al di sotto di 30 cm di profondità, da effettuare mediante l'impiego di macchine e organi lavoranti scarificatori che non frantumino eccessivamente il suolo. Grande attenzione deve essere rivolta all'esecuzione delle operazioni di aratura lungo i versanti interessati da movimenti gravitativi e al margine di bacini calanchivi; in queste situazioni deve essere garantita una fascia di rispetto larga almeno 30 m rispetto al ciglio del calanco.

Trasformazioni geomorfologiche

Non sono ammessi interventi di trasformazione geomorfologica, compresi sbancamenti e movimenti di terra, che non siano finalizzati al consolidamento o al ripristino di strade e cavedagne o edifici in condizioni di rischio statico.

Irrigazioni e drenaggi sotterranei

Devono essere mantenuti i drenaggi e, più in generale le opere del presidio agricolo. Sono vietati gli interventi di realizzazione di impianti sotterranei di irrigazione che possano compromettere la stabilità del versante.

Regimazione delle acque

Al fine di limitare i movimenti gravitativi deve essere svolta una attenta regimazione delle acque superficiali da conseguire preferibilmente mediante la riduzione delle dimensioni degli appezzamenti, con l'apertura di scoline e fossi acquai, e la realizzazione di siepi che interrompano gli appezzamenti più estesi dei versanti.

7) interventi selvicolture

Boschi cedui, sono ammessi:

- tagli di utilizzazione dei boschi cedui;
- conversione all'alto fusto dei cedui invecchiati;
- interventi di indirizzo e controllo dell'evoluzione spontanea della vegetazione;
- interventi di contenimento e controllo a margine dei coltivi;
- controllo sugli effetti di possibili eventi negativi, climatici o biologici;
- tagli di utilizzazione.

Nuclei di fustaia transitoria, sono ammessi:

- i tagli di utilizzazione;
- interventi di indirizzo e controllo dell'evoluzione spontanea della vegetazione;
- controllo e risanamento degli effetti di possibili eventi negativi, climatici o biologici;

Rimboschimenti e fustaie di conifere o misti, sono ammessi:

- interventi colturali, (come per esempio l'apertura di piccole buche), diversificati a seconda dei tipi strutturali, mirati a favorire l'insediamento di specie autoctone e l'evoluzione naturale del soprassuolo;
- controllo sugli effetti di possibili eventi negativi, climatici o biologici.

Boschi ripariali, sono ammessi:

- interventi di indirizzo e controllo dell'evoluzione spontanea della vegetazione;
- controllo sugli effetti di possibili eventi negativi, climatici o biologici;
- interventi finalizzati alla sicurezza idraulica, attuati secondo i "Criteri progettuali e di compatibilità ambientale per l'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo nel territorio della Regione Emilia-Romagna" (Del. G.R. n.3939/94).

Arbusteti e cespuglietti, sono ammessi:

- interventi di indirizzo e controllo dell'evoluzione spontanea della vegetazione;
- interventi di contenimento e controllo a margine dei coltivi;
- controllo sugli effetti di possibili eventi negativi, climatici o biologici.

Art. 34. ZONA "D" TERRITORIO URBANO E URBANIZZABILE (I – D)

1) Definizione

In osservanza dell'Art. 25 della L.R. n.6/05 la zona "D" corrisponde al territorio urbano e urbanizzabile all'interno del territorio del Parco, in conformità al Capo A-III dell'Allegato alla legge regionale n. 20 del 2000. Per tale zona il Piano definisce i limiti e le condizioni alle trasformazioni urbane in coerenza con le finalità generali e particolari del Parco.

Il Piano strutturale comunale (PSC) e gli strumenti di pianificazione urbanistica specificano e articolano le previsioni del Piano armonizzandole con le finalità di sviluppo delle realtà urbane interessate.

Al fine di rispettare la conformità all'Allegato alla L.R. n. 20/2000 vengono inclusi in Zona D i "centri storici" ai sensi dell'Art. A-7 e gli "ambiti urbani consolidati" ai sensi dell'Art. A-10 dell'Allegato alla L.R. n.20/2000 sopra citato.

La disciplina urbanistica di tali zone è demandata agli strumenti urbanistici comunali, i quali dovranno accogliere gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni della presenti norme.

2) Identificazione delle zone

Le zone D sono riportate nella TAV. N. 17 Carta dell'assetto del territorio e zonizzazione e corrispondono ai seguenti nuclei urbanizzati:

- Pieve di Trebbio
- Castellino delle Formiche
- Samone
- Case Rastelli
- Gainazzo

3) Interventi ammessi nei centri storici

I nuclei urbanizzati di Pieve di Trebbio, Castellino delle Formiche, Samone e Gainazzo sono identificati anche come "centri storici" in riferimento all'Art. A-7 del Capo A-II dell'Allegato alla legge regionale n. 20 del 2000 e pertanto:

- a) è vietato modificare i caratteri che connotano la trama viaria ed edilizia, nonché i manufatti anche isolati che costituiscono testimonianza storica o culturale;
- b) sono escluse rilevanti modificazioni alle destinazioni d'uso in atto, in particolare di quelle residenziali, artigianali e di commercio di vicinato;
- c) non è ammesso l'aumento delle volumetrie preesistenti e non possono essere rese edificabili le aree e gli spazi rimasti liberi perchè destinati ad usi urbani o collettivi nonché quelli di pertinenza dei complessi insediativi storici;
- d) la pianificazione comunale potrà individuare e disciplinare gli eventuali ambiti da sottoporre a strumentazione esecutiva, anche attraverso programmi di riqualificazione urbana.

In questi nuclei sono ammessi gli interventi edilizi di M.O. e M.S., R.S., R.R.C., D. con ricostruzione, nei limiti e nel rispetto delle indicazioni relative allo specifico edificio o manufatto riportate nella TAV. N. 9 e nelle schede di cui all'**Allegato 4**.

Nei limiti del rispetto delle indicazioni della scheda ovvero di altri vincoli di tutela artistica, architettonica, tipologica, storica, sono sempre consentiti gli interventi di adeguamento igienico-sanitario degli edifici, che avvengano senza modifiche della volumetria e dell'aspetto esteriore del fabbricato.

Ad esclusione di quelle eventualmente previste all'interno del POC è vietato costruire nuove opere edilizie, ivi comprese piscine e autorimesse, fuori terra o interrato, ampliare costruzioni esistenti, ed eseguire altre opere che non siano specificamente rivolte alla tutela e riqualificazione del nucleo.

Il PSC potrà individuare parti del centro storico di Gainazzo prive dei caratteri architettonici, culturali e testimoniali ai fini dell'eliminazione degli elementi incongrui e del miglioramento della qualità urbanistica ed edilizia anche attraverso interventi di R.E.

La pianificazione comunale dovrà prevedere misure per la salvaguardia della permeabilità residua dei terreni non edificati nelle aree urbanizzate, nonché approfondire lo studio del sistema delle reti fognanti e dei sistemi depurativi, con particolare attenzione alle necessità di risanamento delle reti fognarie inadeguate.

La pianificazione comunale dovrà inoltre individuare le eventuali attività produttive in essere che presentino rischi areali o puntuali di inquinamento della falda, e dovrà favorire la diffusione di opere e tecnologie tendenti alla mitigazione dei rischi di inquinamento; per le attività produttive che non potranno attestare la loro compatibilità dovranno essere predisposti incentivi al trasferimento.

4) Interventi ammessi nei centri da riqualificare

Il nucleo urbanizzato di Casa Rastelli viene identificato come "Ambito da riqualificare" in riferimento all'Art. A-11 del Capo A-III dell'Allegato alla legge regionale n. 20 del 2000.

Il POC, anche attraverso le forme di concertazione con i soggetti interessati di cui al comma 10 dell'art. 30 della L.R. n. 20/2000, individua all'interno degli ambiti ed in conformità alle prescrizioni previste dal PSC, gli interventi di riqualificazione urbana da attuarsi nel proprio arco temporale di efficacia. Il piano stabilisce in particolare per ciascuna area di intervento le destinazioni d'uso ammissibili, gli indici edilizi, le modalità di intervento, le dotazioni territoriali, i contenuti fisico

morfologici e l'assetto infrastrutturale. Il POC, tenendo conto della fattibilità dell'intervento di riqualificazione, in relazione anche alle risorse finanziarie pubbliche e private attivabili, può inoltre definire gli ambiti oggetto di un unico intervento attuativo.

Gli interventi di riqualificazione sono attuati attraverso i PUA, ovvero attraverso i programmi di riqualificazione urbana predisposti ed approvati ai sensi del Titolo I della L.R. n. 19 del 1998, nei casi in cui le previsioni del POC non siano state definite attraverso le forme di concertazione con i soggetti interessati di cui al comma 10 dell'art. 30.

In questi nuclei sono ammessi gli interventi edilizi di M.O. e M.S., R.S., R.R.C., la R.E. con A., la N.C. e la D. senza ricostruzione degli elementi incongrui.

Art. 35. AREA CONTIGUA (I – D)

1) definizione

L'Area contigua assolve la funzione di transizione e relazione tra territorio esterno e il Parco, costituendo un ambito di connessione e di filtro ambientale e paesaggistico, in particolare rispetto al capoluogo di Zocca, alle aree urbanizzate di Roccamalatina e di Samone in Comune di Guiglia, all'area faunistica di Festà in Comune di Marano sul Panaro e soprattutto nei confronti del territorio agricolo normale. In essa sono incentivate le iniziative e le attività utili a promuovere e rafforzare l'immagine e le funzioni del Parco.

Gli obiettivi sono pertanto: la conservazione e il miglioramento delle condizioni ambientali e paesaggistiche, la promozione ed il sostegno di attività produttive compatibili con le finalità del Parco.

2) attività e usi urbanistici ammessi

Sono da considerarsi non in contrasto con le finalità del Parco, e quindi ammissibili nell'Area contigua, le attività e gli usi territoriali ed edilizi previsti e regolamentati dagli strumenti urbanistici comunali vigenti.

Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni più restrittive, riguardanti gli ambiti o parti degli ambiti inclusi nell'Area contigua, contenute nella legislazione e nella normativa statale e regionale nonché negli strumenti di pianificazione territoriale sovracomunali vigenti ed in particolare nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

In conformità all'Art. 25, commi 4 e 5, della L.R. n.6/05 nell'Area contigua è vietato l'insediamento di qualsiasi attività di smaltimento e recupero dei rifiuti e l'esercizio di attività estrattive.

I Piani urbanistici dei comuni interessati dovranno comunque regolamentare lo svolgimento di tali attività in modo che il loro effetto sull'ambiente non sia in contrasto con le finalità del Parco, espresse agli Artt 1 e 2 e con gli indirizzi direttive e prescrizioni riportate al **Capo III - Norme territoriali** delle presenti Norme. Inoltre dovranno essere coerenti con le direttive e gli indirizzi espressi ai seguenti commi.

3) indirizzi per la pianificazione comunale e per gli interventi edilizi

Nell'Area contigua i piani urbanistici comunali stabiliscono norme che consentano lo svolgersi delle attività disciplinate dal presente articolo.

Gli spazi eventualmente necessari a soddisfare i bisogni per le funzioni di servizio, pubblico o d'uso collettivo o privato, turistiche, residenziali e produttive, devono essere prioritariamente reperiti all'interno della perimetrazione del territorio urbanizzato come definito dall'Art. 28 comma 2 della L.R. n.20/2000.

La previsione, da parte dei piani urbanistici comunali di territorio urbanizzabile ai sensi dell'Art. 28 comma 2 della L.R. n.20/2000, ovvero ambiti per nuovi insediamenti (Art A-12), o ambiti per attività produttive (Art. A-13), è da considerarsi ammissibile ove si dimostri il permanere di quote di fabbisogno non soddisfacibili all'interno del territorio urbanizzato. Tali aree devono essere individuate in contiguità con il sistema insediativo esistente e devono essere servite da una rete infrastrutturale esistente.

Al fine di tutelare e mantenere i caratteri originari naturalistici o di interesse storico, architettonico e ambientale ricompresi nell'Area i piani comunali dovranno acquisire, nei loro Quadri conoscitivi, i

beni e le aree di valore ambientale e storico-culturale da assoggettare a misure di salvaguardia, riportati in particolare nella TAV. N. 14 Carta dei valori naturalistici e nelle TAV. N. 15 Carta dei valori paesaggistici e beni culturali. Per la tutela degli stessi i piani sono tenuti a specificare con maggiore dettaglio gli indirizzi e le direttive riportate al **Capo III** delle presenti Norme.

Particolare cura dovrà essere posta in sede di progettazione dei PSC, nel conservare e valorizzare i collegamenti tra zone urbanizzate e punti di accesso al Parco, i sistemi di verde o di aree pubbliche comunali e il territorio del Parco.

Per gli edifici di interesse storico, architettonico di cui All'Art. 24 la categoria di intervento è indicata nelle schede riportate nell'**Allegato 4** alle presenti norme.

I piani urbanistici dei comuni potranno integrare o variare gli interventi edilizi ammessi motivando adeguatamente tale scelta con approfondimenti specifici sul nucleo o sull'edificio oggetto della modifica.

Per i fabbricati di servizio ed i fabbricati ad uso abitativo collegati funzionalmente all'attività agricola sono consentiti interventi di R.E. con un A. o interventi di N.C., unicamente se realizzate in funzione della conduzione del fondo.

I piani urbanistici comunali definiranno indici urbanistici e altezze massime degli edifici tenendo conto:

- dei contesti ambientali e paesaggistici presenti nell'Area contigua;
- del fatto che l'attività dell'azienda agricola sia svolta, in tutto o in parte, con metodo biologico;
- che l'edificio sia realizzato con criteri di "bio-edilizia".

La definizione dei criteri per la bio-edilizia verranno definiti nel Regolamento. Nelle more dell'aggiornamento quest'ultimo verranno utilizzate le disposizioni a favore della bio-edilizia contenute Nelle norme di attuazione degli strumenti urbanistici e nei Regolamenti edilizi dei Comuni di Guiglia, Marano sul Panaro e Zocca.

E' ammesso il C.D. sugli edifici esistenti nella misura e con le modalità che i Comuni decideranno, e nell'ambito comunque di passaggi tra le attività ed usi già ammessi dalla pianificazione urbanistica vigente.

Gli edifici esistenti con tipologia d'uso in contrasto con le finalità delle presenti norme, che saranno individuati dall'Ente di Gestione di concerto con il Comune consorziato interessato, possono essere recuperati in aree esterne al Parco e all'Area contigua concordate con i Comuni consorziati, previa D. e ripristino dei luoghi originari ed eventuale cessione all'Ente di Gestione delle aree interessate.

Nei casi in cui i PSC prevedano la possibilità di nuova edificazione entro i limiti formulati nel presente articolo, devono essere definite dagli stessi le limitazioni all'altezza ed alla sagoma dei manufatti edilizi necessarie per assicurare la salvaguardia degli scenari d' insieme e la tutela delle particolarità geomorfologiche nelle loro caratteristiche sistemiche.

In funzione di documentate esigenze agronomiche e dietro presentazione di apposito progetto specifico redatto da tecnico abilitato, è ammessa la modifica del tracciato delle strade poderali ed interpoderali esistenti e la costruzione di nuove strade.

Sono ammessi l'installazione di impianti tecnologici a rete se di interesse esclusivamente locale e da realizzare adottando efficaci criteri di minimizzazione degli impatti visivi e ambientali. Le opere devono essere oggetto di Nulla osta dell'Ente Parco il quale sarà rilasciato, ove previsto per legge, all'interno dei procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale. Non è ammessa l'installazione di ripetitori radio-televisivi. E' ammessa l'installazione di impianti per la telefonia cellulare purchè realizzati con modalità di mitigazione degli impatti paesaggistici e visivi.

4) prescrizioni e indirizzi per le attività selvicolturali

Boschi cedui

Sono ammesse le utilizzazioni dei boschi cedui solo per i soprassuoli “non invecchiati”, ovvero di età non superiore ad una volta e mezzo il turno minimo stabilito dalle Prescrizioni di massima e di polizia forestale ad esclusione dei cedui di robinia.

Il numero di matricine da rilasciare ad ettaro dovrà essere determinato secondo i parametri indicati dall'art. 55 comma 2 delle Prescrizioni di massima e di polizia forestale. Non sono ammessi i tagli di utilizzazione dei boschi “cedui invecchiati”, ovvero che non siano stati utilizzati per un periodo uguale o superiore a una volta e mezzo il turno minimo stabilito dalle Prescrizioni di massima e di polizia forestale. Per tali soprassuoli sono ammessi interventi di:

- conversione all'alto fusto dei cedui invecchiati;
- interventi di indirizzo e controllo dell'evoluzione spontanea della vegetazione;
- contenimento e controllo a margine dei coltivi;
- controllo sugli effetti di possibili eventi negativi, climatici o biologici.

Nuclei di fustaia transitoria e di alto fusto, sono ammessi:

- i tagli di utilizzazione solo nel caso di fustaie transitorie, attraverso i tagli successivi;
- interventi di indirizzo e controllo dell'evoluzione spontanea della vegetazione;
- controllo sugli effetti di possibili eventi negativi, climatici o biologici.

Rimboschimenti e fustaie di conifere o misti, sono ammessi:

- interventi colturali (come per esempio l'apertura di piccole buche), diversificati a seconda dei tipi strutturali, mirati a favorire l'insediamento di specie autoctone e l'evoluzione naturale del soprassuolo;
- controllo sugli effetti di possibili eventi negativi, climatici o biologici.

Boschi riparali, sono ammessi:

- interventi di indirizzo e controllo dell'evoluzione spontanea della vegetazione;
- controllo sugli effetti di possibili eventi negativi, climatici o biologici;
- interventi finalizzati alla sicurezza idraulica, attuati secondo i “Criteri progettuali e di compatibilità ambientale per l'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo nel territorio della Regione Emilia-Romagna” (del. G.R. n.3939/94).

Arbusteti e cespuglietti, sono ammessi:

- interventi di indirizzo e controllo dell'evoluzione spontanea della vegetazione;
- contenimento e controllo a margine dei coltivi;
- controllo sugli effetti di possibili eventi negativi, climatici o biologici.

5) gestione faunistico-venatoria

Nel rispetto dell'Art. 38 della L.R. n. 6/2005 nell'Area contigua l'esercizio venatorio è ammesso nella forma della caccia programmata e l'accesso dei cacciatori è consentito in base al criterio della programmazione delle presenze, riservandolo prioritariamente ai cacciatori residenti anagraficamente nei Comuni del Parco e dell'Area contigua.

Il Regolamento o un suo stralcio di durata almeno biennale, stabilirà le misure di disciplina dell'attività faunistico-venatoria nell'Area contigua, anche dividendola in sotto-zone e precisando, in particolare, i tempi, le modalità e le specie cacciabili.

Le misure di disciplina dell'attività venatoria e la densità venatoria ammissibile nell'Area contigua dovrà garantire una pressione venatoria inferiore a quella dei relativi territori cacciabili contermini.

Alla gestione a fini venatori dell'Area contigua provvede lo stesso Ente di Gestione in forma diretta, previa intesa con la Provincia, ovvero altro soggetto a cui viene assegnata previa sottoscrizione di convenzione l'esercizio di detta gestione.

L'Ente di Gestione del Parco, attraverso il Regolamento, può prevedere entrate derivanti dai servizi resi per consentire lo svolgimento dell'attività venatoria.

Art. 36. INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' E LA SOSTA (D – P)

1) definizione

In conformità all'Art.25 della L.R. n. 6/05 il Piano territoriale individua il sistema dei servizi e delle infrastrutture ad uso pubblico e le nuove infrastrutture, nel rispetto delle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale di scala regionale e provinciale.

Sono da mantenere e/o destinare all'uso pubblico finalizzate alla fruizione del Parco le strutture edilizie, le aree attrezzate e le infrastrutture di cui ai successivi commi del presente articolo e individuati nella TAV. N 16 Carta infrastrutture e servizi per la mobilità, la sosta e la fruizione del Parco.

Al fine di garantire un efficiente ed equilibrato sistema di accessibilità e di fruizione del Parco, il Piano territoriale individua:

- la rete viabilistica di attraversamento, avvicinamento o ingresso al Parco e parcheggi pubblici;
- la rete sentieristica esistente e da allestire, suddivisa tra uso prevalentemente pedonale e uso plurimo (piedi, bicicletta e cavallo);
- un insieme di edifici, o parti di edifici e loro aree di pertinenza, destinate o da destinare ad ospitare strutture di organizzazione delle attività del Parco e di appoggio alla visita dello stesso (Centro visita, Centro Parco, Rifugio, Punto di informazioni e di accoglienza);
- un insieme di aree aperte destinate alla fruizione più intensiva, attrezzate o da attrezzare in modo adeguato a sostenere un particolare carico di visitatori (aree sosta);
- le infrastrutture per la ricettività all'aperto (campeggi);
- le infrastrutture per il soccorso e la sicurezza.

2) rete della viabilità veicolare

La viabilità veicolare dove è ammesso l'accesso con mezzi motorizzati all'interno del Parco è individuata nella TAV. N. 16 e viene suddivisa tra:

1) viabilità veicolare di attraversamento ed ingresso nel Parco, include le strade provinciali e comunali che non hanno limitazioni all'accesso.

Tali strade, se interne al Parco, potranno essere oggetto di M.O. e M.S., o prevedendo la modifica della sezione stradale nel caso di motivate ragioni di sicurezza e dimostrata la compatibilità ambientale dell'intervento.

2) viabilità principale di ingresso nel Parco a traffico regolamentato, include le strade comunali o pubbliche il cui accesso sarà definito dal Regolamento generale del Parco. Tali strade potranno essere soggette ad interventi di manutenzione e riqualificazione della sede stradale e della carreggiata, compresa la nuova pavimentazione, allo scopo di privilegiare l'uso pedonale, ciclabile ed equestre; nonché garantire l'accesso alle singole proprietà e il transito dei mezzi di servizio ed agricoli.

I parcheggi per i veicoli ad uso pubblico per la fruizione del Parco sono distinti tra "esistenti" e "di progetto" sono individuati nella TAV. N. 16.

La progettazione esecutiva dei parcheggi previsti dovrà farsi carico del corretto inserimento ambientale attraverso la scelta di opportuni materiali e tipologie costruttive che assicurino la permeabilità, prevedendo sempre l'ombreggiatura e la mitigazione dell'impatto visivo, da realizzarsi tramite idonei impianti di specie vegetali arboree ed arbustive, adottando in ogni caso criteri costruttivi che garantiscano il minimo impatto ambientale. Dovranno essere inoltre previsti pannelli informativi.

3) rete sentieristica

Il PTP nella TAV. N. 16, individua la rete dei sentieri necessari a garantire la completa e opportuna accessibilità al territorio protetto. Le modalità di accesso ai sentieri, limitate ad usi pedonali, ciclabili ed equestri, saranno definite dal Regolamento, anche in base alle esigenze della produzione agricola e prevedendo eventuali forme di convenzionamento con le proprietà interessate.

Sui sentieri ed i percorsi escursionistici del Parco non è consentito il transito di mezzi motorizzati ad eccezione dei mezzi di soccorso, di manutenzione e dei mezzi per le attività agroforestali ove l'attuale dimensione del sentiero lo consente.

La rete sentieristica è suddivisa tra uso prevalentemente pedonale e uso plurimo (piedi, bicicletta e cavallo).

I sentieri sono inoltre suddivisi tra quelli esistenti ed accessibili e quelli da allestire.

Gli interventi per l'allestimento o il ripristino o dovranno essere finalizzati al corretto inserimento del sentiero nell'ambiente circostante (sezioni non superiori a 2,5 m, fondo permeabile, piantumazione di alberi e siepi,...) e alla informazione degli utenti (tabelle, bacheche illustrative,...). A margine dei sentieri potranno essere realizzate piccole aree per la sosta dei visitatori esclusivamente nei tratti ricadenti in zona C e in Area contigua.

La TAV. N. 16 indica i nuovi tratti di sentiero da realizzare a cura dell'Ente di Gestione. Oltre a questi, su proposta dell'Ente di Gestione, potranno essere realizzati altri sentieri, oppure interventi di variazione di percorsi esistenti, al fine di migliorare la fruibilità.

4) strutture del Parco

Le strutture che ospitano le attività del Parco e hanno funzioni di appoggio alla visita dello stesso come il Centro visita, il Centro Parco, il Centro visita - Rifugio, il Punto di informazione e di accoglienza, le aree di sosta, le infrastrutture per il soccorso e la sicurezza, le aree dove realizzare campeggi ai sensi dell'Art. 6 della Legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 "Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità".

Le infrastrutture individuate nella TAV. N. 16 e descritte sinteticamente all'Allegato n. 6, in quanto destinate a funzioni di appoggio alla fruizione e allo sviluppo del Parco, sono da considerare a tutti gli effetti parti integranti del Parco, indipendentemente dalla titolarità del possesso e della gestione e indipendentemente dalla ubicazione che può ricadere nel Parco o nell'Area contigua.

La realizzazione dei progetti di sistemazione delle strutture per insediarvi le funzioni previste avverrà tramite interventi edilizi diretti, secondo le norme previste dal presente Piano territoriale e dagli strumenti urbanistici comunali.

I soggetti attuatori degli interventi potranno essere l'Ente di Gestione, gli Enti in esso consorziati, altri enti pubblici o privati che si impegnino tramite apposita convenzione con l'Ente di Gestione alla utilizzazione delle strutture secondo quanto previsto dalla presente normativa.